

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

307^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente COSSIGA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione.....	3	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	4	
Assegnazione	3	
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	
Seguito della discussione:		
«Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita		dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede» (1305) <i>(Approvato dalla Camera dei deputati);</i>
		«Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» (1306) <i>(Approvato dalla Camera dei deputati);</i>
		PRESIDENTE..... Pag. 7 e passim
		* AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri..... 5
		ANDERLINI (Sin. Ind.)..... 5 e passim
		LA VALLE (Sin. Ind.)..... 8
		MARTINI (DC), relatore..... 5, 8

Seguito della discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede» **(1305)** *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE Pag. 17
LA VALLE (Sin. Ind.) 17

Seguito della discussione e approvazione:

«Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» **(1306)** *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE 19
ANDERLINI (Sin. Ind.) 42
* CHIARANTE (PCI) 45
JANNELLI (PSI) 38
LA VALLE (Sin. Ind.) 20

MANCINO (DC) Pag. 48
* SCLAVI (PSDI) 45
VALITUTTI (PLI) 35

GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione 4

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni 50
Apposizione di nuove firme ad una interpellanza 50
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 53

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MAGGIO 1985

53

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 15
ANDERLINI (Sin. Ind.) 15

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente COSSIGA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Botti, Carli, Carta, Cerami, Colella, Condorelli, Conti Persini, Damagio, Della Briotta, Ferrara Nicola, Fontana, Granelli, Mascaro, Mitterdorfer, Pastorino, Rumor, Russo, Schietroma, Signorello, Spano Ottavio, Tanga, Tomelleri, Triglia, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Masciadri e Pollidoro, in Israele, per attività della Commissione agricoltura del Consiglio d'Europa; Brugger, Enriques Agnoletti, Maffioletti, Palumbo, Pozzo, Procacci, Salvi, Taviani e Vella, in Colombia, Ecuador e Brasile, nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo e la lotta alla fame nel mondo; Butini, a Firenze, per la cerimonia di apertura delle manifestazioni del «Progetto etruschi»; Bernassola, Fallucchi, Fosson, Milani Eliseo e Pieralli, a Stoccarda, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2540. — «Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotra-

sporto» (1345) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SCEVAROLLI, FABBRI, CASTIGLIONE, BUFFONI, JANNELLI, ORCIARI, SELLITTI, PANIGAZZI e MURATORE. — «Disciplina della contabilità fiscale delle imprese di minori dimensioni» (1346);

CALÌ, IMBRIACO, ALBERTI, BELLAFIORE, BOTTI, MERIGGI, ONGARO BASAGLIA, RANALLI e ROSSANDA. — «Vaccinazione di massa contro il morbillo» (1347).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto» (1281), previ pareri della 9ª e della 12ª Commissione.

— in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di im-

poste sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984» (1279), previ pareri della 5^a e della 6^a Commissione.

**Disegni di legge, approvazione
da parte di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Disposizioni concernenti il personale previsto dall'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dall'articolo 167 della legge 11 luglio 1980, n. 312» (1025);

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE» (664-B) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

**Gruppi parlamentari,
variazioni nella composizione**

PRESIDENTE. Il senatore Galdieri ha dichiarato di aver aderito al Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato

lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede» (1305) (Approvato dalla Camera dei deputati)

«Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» (1306) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1305 e 1306.

Passiamo agli ordini del giorno:

Il Senato,

tenuto conto che con l'accordo del 15 novembre 1984 deve considerarsi conclusa l'iniziativa di revisione del Concordato tra Stato e Chiesa,

tenuto conto che esistono ulteriori materie da regolare nei rapporti fra la Chiesa cattolica e lo Stato,

impegna il Governo:

ad adottare comportamenti adeguati affinché ogni ulteriore trattativa o intesa tra le due parti si svolga al di fuori di ogni riferimento all'articolo 7, secondo comma, della Costituzione e sulla base del secondo comma dell'articolo 13 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984.

9.1305.1

ANDERLINI

Il Senato,

considerato che nella vicenda Ior-Banco Ambrosiano non si è riusciti ad ottenere sufficiente chiarezza nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità;

tenuto conto che il problema dei rapporti tra lo Ior e il sistema creditizio italiano è ancora aperto,

impegna il Governo:

a perseguire con i mezzi a sua disposizione e richiedendo esplicitamente, e livello politico, la collaborazione della Santa Sede, l'obiettivo di un corretto accertamento della verità che sia rispettosa anche della giustizia;

a promuovere un nuovo ordinamento dei rapporti tra il sistema creditizio italiano ed istituti del tipo Ior di maniera che possano essere prevenuti tutti gli abusi e gli illeciti che oggi possono verificarsi anche per la mancanza di controllo del nostro istituto di emissione su operazioni che di fatto si svolgono in Italia.

9.1305.2

ANDERLINI

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Avendo già illustrato i miei ordini del giorno durante la discussione generale, mi riservo di fornire ulteriori precisazioni in sede di dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

MARTINI, *relatore*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2 relativo alla vicenda IOR-Banco Ambrosiano, nella replica ho detto che, pur riconoscendo l'importanza dell'argomento e della sua definizione, ritengo che il tema non sia stato affrontato in questa sede, perchè in questa si parla solo di beni ecclesiastici e di finanziamento del clero che con l'argomento IOR non hanno alcuna attinenza.

Sull'altro ordine del giorno c'è stata una risposta esplicita da parte del Governo, il quale anzi ha tenuto a precisare che la decisione del modo di applicare l'articolo 13 del Concordato per il futuro era prioritaria rispetto alle sollecitazioni compiute: perciò l'ordine del giorno ci sembra superfluo. Non so se il Governo abbia qualche altra valutazione da esporre.

* AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è esattamente come quello del relatore sull'ordine del giorno relativo allo IOR.

L'altro ordine del giorno mi pare difficilmente intellegibile: francamente non riesco a

capire cosa voglia dire. Il secondo comma dell'articolo 13 dell'accordo del febbraio prevede che ulteriori materie possano essere regolate con nuove intese fra le parti o con intese tra gli organi dello Stato e la CEI. L'articolo 13 nella sua prima parte in tanto è fondato in quanto si basa sull'articolo 7, secondo comma, della Costituzione, perchè eventuali nuove intese che siano di pari grado rispetto a quella tradotta nel Concordato del 18 febbraio 1984 sono per necessità nuovi concordati: ulteriori eventuali intese che allargassero le materie del Concordato sarebbero nuovi concordati e quindi non potrebbero non fondarsi sull'articolo 7, secondo comma, della Costituzione.

Devo far notare al senatore Anderlini che è una clausola aperta quella che dice che ulteriori materie potranno essere introdotte in ambito concordatario. Si parla di ulteriori materie.

ANDERLINI. Che siano nell'ambito concordatario lo dice lei, non è scritto nel secondo comma dell'articolo.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Io segnalo al senatore Anderlini il rischio di fare una cosa contraria a quella che si desidera per una lettura a volte non sufficientemente attenta dei testi. Lo dico nell'interesse della Repubblica. Se si parla di ulteriori materie, cioè di materie non previste nel testo, questo implica un allargamento. Ora che questo allargamento possa avvenire con procedure diverse da quella dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione sarebbe a dir poco stravagante.

ANDERLINI. Si fa riferimento alla CEI nel secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione?

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Scusi, senatore Anderlini, non è il caso di aprire un conflitto fra noi: è il caso di riflettere con attenzione su quello che stiamo dicendo. Per me si può anche dire che si approva l'ordine del giorno, ma ci sono due fattispecie distin-

te: per la parte in cui si fa riferimento ad intese tra gli organi dello Stato e la CEI è evidente che siamo all'interno del Concordato esistente e questo è coperto dall'articolo 13, secondo comma; non c'è dubbio. Se si volesse allargare la materia concordataria con caratteristiche che implicano nuove intese tra le parti — nuove rispetto ad ulteriori materie — ho la sensazione che sarebbe utile richiamare l'articolo 7, secondo comma, della Costituzione.

Come opinione del Governo mi dichiaro contrario all'ordine del giorno. Personalmente posso anche dichiararmi agnostico, anche se questo è fuori verbale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Signor Presidente, mi pare che la sostanza del mio ordine del giorno non sia stata colta nè dalla nostra relatrice nè dal sottosegretario Amato. Sostanzialmente io propongo al Senato di affermare che con l'accordo del novembre del 1984 si è conclusa la fase relativa alla revisione del Concordato tra lo Stato e la Chiesa. Stamattina il sottosegretario Amato ha detto di più: ha detto che a suo avviso questa fase si è conclusa con l'accordo del febbraio e che il protocollo di novembre è semplicemente un'appendice subconcordataria — tornerò poi su questo punto — e quindi una subintesa. Se siamo d'accordo, dunque, sul fatto che la fase di revisione del Concordato (articolo 7, secondo comma) si è conclusa a febbraio (sono disposto a credere che si sia chiusa anche a novembre) bisogna tenere conto dell'esistenza di ulteriori materie da discutere con la Santa Sede. Adesso voglio indicarne soltanto una vistosissima, quella dei beni culturali e delle opere d'arte, ...

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Questa materia è già regolamentata dall'articolo 12.

ANDERLINI. ...oppure potrei parlare del traffico di Roma, dello IOR. I testi al nostro esame oggi non considerano questi problemi perchè l'Italia cammina e il Vaticano e Roma cambiano, mentre contemporaneamente i confini tra Città del Vaticano e Repubblica italiana sono quelli che sono. Per carità, non voglio riferirmi al trattato lateranense, voglio soltanto affermare che oggi i confini tra questi due Stati sono diversi rispetto a cinquant'anni fa, soprattutto da un punto di vista finanziario.

Tenuto conto perciò che esistono queste altre materie, comprese quelle a cui si fa riferimento negli articoli 10 e seguenti del testo del protocollo di febbraio, vogliamo che il Governo assuma l'impegno di adottare comportamenti adeguati affinché ogni ulteriore trattativa o intesa tra le due parti si svolga al di fuori di ogni riferimento all'articolo 7. Non ci dobbiamo più muovere nè nell'ambito concordatario, nè in quello subconcordatario, nè in quello delle subintese, ma ci dobbiamo muovere al di fuori dell'ambito dell'articolo 7.

Onorevole Amato, caro compagno Amato, se lei desidera che sia eliminata dal testo del mio ordine del giorno la frase «e sulla base del secondo comma dell'articolo 13 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984» mi dichiaro disponibile a questa modificazione. Infatti mi rendo conto che questa frase può ingenerare confusione ripetto a quanto è affermato nell'articolo 10; perciò sono favorevole all'eliminazione dell'ultima frase del mio ordine del giorno n. 1.

Lei stesso, onorevole Amato, stamattina ha affermato ripetutamente che si è conclusa la fase di revisione del Concordato, anzi ha precisato che essa si era conclusa addirittura a febbraio. Io non credo a questa affermazione, ma ritengo che questa fase si debba considerare chiusa soltanto con gli accordi di novembre. Ogni altro accordo si colloca al di fuori dell'articolo 7. Si può trattare di accordi presi dai Ministeri interessati con i rispettivi organi della Santa Sede, oppure di accordi presi dal Governo nel suo insieme con la CEI, fornendo adeguate informazioni al Parlamento. Tutto questo va bene, ma non si può continuare ad affermare che ciò sia

riscontrabile nelle previsioni del secondo comma dell'articolo 7. Questo è inammissibile. In questo caso il senatore La Valle ha ragione: il vecchio testo del Concordato del 1929 era composto di 45 articoli; se noi sommiamo gli articoli del Concordato di febbraio con i 75 articoli di questa legge arriviamo ad un totale di 89 articoli. Il Governo dichiara addirittura di volerne aggiungere altri, sempre sotto la tutela del secondo comma dell'articolo 7.

L'idea dalla quale tutti quanti siamo partiti al momento in cui si è messa in moto la procedura di revisione del vecchio Concordato era invece di varare un testo breve, un Concordato limitato ai principi e alle questioni generali, lasciando la regolamentazione dettagliata della materia alle intese fra le parti, ai diversi livelli in cui queste intese possono essere raggiunte, sotto la responsabilità politica del Governo e sotto il controllo del Parlamento. Se voi continuate ancora a stringere accordi ed intese che ricadono in misura diretta o indiretta sotto l'usbergo del secondo comma dell'articolo 7, in Italia ci troveremo ad avere una legislazione molto cospicua (non dimentichiamo che già attualmente il testo consta di 89 articoli) e non modificabile se non con l'accordo della controparte. Questo però è inammissibile, signor Presidente del Senato, e lei sarà costretto anche in quell'occasione a dichiarare la non emendabilità dei testi al nostro esame.

Per questi motivi io vi chiedo di riflettere seriamente; ripeto di essere disposto a cancellare le ultime righe del mio ordine del giorno n. 1. Vorrei perciò pregare il Governo e il relatore di rendersi conto del valore di questo ordine del giorno che, se approvato, potrebbe anche fornire un sostegno al Governo, forse non a questo Governo, ma a quelli che gli succederanno, nelle trattative con l'altra parte. Infatti, mi rendo conto che l'altra parte ha tutto l'interesse a mettere la materia sotto l'usbergo del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione e a far proliferare una legislazione in Italia imm modificabile se non con il consenso della Santa Sede. Questo non è accettabile; questa è veramente una prevaricazione che nessuno può accettare.

Il Governo vuole avere un motivo per dire all'altra parte: badate che con il secondo comma dell'articolo 7 abbiamo concluso ed oggi possiamo fare soltanto intese sottoponibili correttamente all'approvazione dei due rami del Parlamento, con il diritto dei due rami del Parlamento di emendare gli eventuali testi che io Governo vado a proporre?

Questa è la sostanza del mio ordine del giorno che non contraddice nè lo spirito di buoni rapporti che si vogliono creare tra lo Stato e la Chiesa, nè ciò che sostanzialmente avete fatto finora. Voto contro quello che avete fatto finora, ma questo mio ordine del giorno non contraddice certamente quanto avete fatto finora. L'ordine del giorno dice soltanto di trarre un certo insegnamento da come sono andate le cose per quanto riguarda questa specie di ibrido che sono il disegno di legge n. 1305 e il disegno di legge n. 1306. Ne riparleremo fra poco; ma tutti riconoscono che si tratta di soluzione pasticciata, di qualche cosa che non è nè carne, nè pesce: è una legge protetta, è una legge particolarmente difesa, è una legge subconcordataria, una specie di subintesa. Si tratta di mostri o quasi! Tali io li considero.

Ebbene, li avete fatti questi disegni di legge; ma qui si finisca! Sia conclusa questa storia: la revisione del Concordato l'abbiamo fatta; non facciamo più riferimento al secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione!

PRESIDENTE. Senatore Anderlini, intende modificare, ove vi sia il parere favorevole del relatore e del Governo, l'ordine del giorno n. 1 nel senso di sopprimere: le parole «e sulla base del secondo comma dell'articolo 13 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984»?

ANDERLINI. Modifico comunque in questo senso l'ordine del giorno n. 1, prescindendo dal parere favorevole del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a esprimere il parere sull'ordine del giorno così modificato.

MARTINI, *relatore*. Trattandosi di problemi procedurali affrontati dal Governo, lascerei al Governo la decisione in proposito.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Continuo ad esprimere parere contrario su questo ordine del giorno anche perchè nella sua spiegazione il senatore Anderlini ha ribadito una circostanza che il Governo non condivide e cioè che i testi che stanno per essere approvati hanno rango concordatario, mentre invece hanno rango subconcordatario.

Cercando di interpretare quello che il senatore Anderlini ha detto, in modo in parte diverso, si potrebbe addivenire ad un'intesa su un ordine del giorno i cui contenuti, diversamente espressi, potrebbero essere più o meno i seguenti: «il Senato impegna il Governo ad adottare le ulteriori intese ed accordi previsti dal testo del 18 febbraio 1984, sulla premessa che nessuno di essi integra, ma tutti attuano il Concordato stesso». Questo testo mi pare esprima meglio il concetto, ma non vorrei interpretare il pensiero degli altri.

Rimanendo il testo proposto dal senatore Anderlini, il parere è contrario.

LA VALLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Avendo già fatto il Gruppo a cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

LA VALLE. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendono dissociarsi dalle posizioni del Gruppo di cui fanno parte in quanto intendo astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato a nome del Gruppo di cui fa parte, pertanto le do la parola.

LA VALLE. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione non perchè io non sia d'ac-

cordo sull'ordine del giorno (*commenti dal centro*), ma perchè il problema grave che abbiamo di fronte non sta nel chiedersi se i futuri ed eventuali accordi ed intese tra lo Stato e la Chiesa saranno o no coperti dall'articolo 7, secondo comma, della Costituzione, che è solo un'ipotesi del futuro; il vero problema su cui non siamo riusciti a trovare un consenso ed un chiarimento è che queste norme allegate al disegno di legge n. 1305 secondo il Governo non sarebbero concordatarie, cioè non sarebbero coperte dall'articolo 7, secondo comma, della Costituzione. A me sembra, invece, che per tutta l'architettura di queste norme e di questi accordi, esse rientrino nell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione. Perciò mi sembra estremamente difficile, in questo momento, pronunciarsi sulla preoccupazione riguardo al futuro del senatore Anderlini, quando non abbiamo ancora chiarito questo problema che è dirimente e pregiudiziale rispetto al voto, non tanto sull'ordine del giorno, quanto sul disegno di legge n. 1305.

Vorrei allora, signor Presidente, rifarmi ai chiarimenti che gentilmente il sottosegretario Amato ha dato questa mattina in replica al dibattito generale, ma che mi sembra richiedano ulteriori delucidazioni e specificazioni. Il sottosegretario Amato dice che le norme allegate al disegno di legge n. 1305 sarebbero di rango sub-concordatario ed ha fatto questa mattina un discorso sulle fonti giuridiche per dire che, essendo le norme del protocollo del novembre del 1984 derivanti dalle norme dell'Accordo del 18 febbraio, sarebbero ad esse inferiori e, pertanto, di rango non concordatario.

Onorevole Amato, conosco anch'io la dottrina delle fonti giuridiche e se l'ho interrotta questa mattina dicendole che in ogni caso non si trattava di un accordo tra autorità subordinate, perchè anche il secondo protocollo è stato firmato dal Presidente del consiglio Craxi e dal cardinale Casaroli, era per dire che a questo titolo non c'è diversità tra le due fonti. Voglio tuttavia accettare la sua affermazione secondo cui ci sarebbe una subordinazione, una inferiorità di queste seconde norme rispetto alle precedenti. Vorrei però far notare che ciò non è rilevante

rispetto al problema che ci occupa, quello del rapporto con l'articolo 7, secondo comma, della Costituzione, perchè la gerarchia delle fonti riguarda, semmai, la prevalenza dell'una o dell'altra fonte nel caso di un conflitto tra loro; essa dice quale sia la fonte che debba prevalere, se l'una confligge con l'altra, ma non ha riferimento al rapporto di entrambe queste fonti, sia pure subordinate l'una all'altra, con un'altra norma che è di produzione giuridica e che regola il rapporto generale di queste fonti con l'ordinamento.

Voglio dire che se le fonti, sia quella dell'Accordo del 18 febbraio, sia quella del protocollo del 15 novembre, hanno la capacità di abrogare o modificare il Concordato, i Patti lateranensi del 1929, allora tutte e due queste fonti, indipendentemente dal rapporto che tra loro intercorre, ricadono sotto il comando dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione. Questo è il problema, indipendentemente dalla gerarchia delle fonti. Cerchiamo di chiarire questo punto che mi sembra di grande importanza. Lei ha detto questa mattina che con l'articolo 7, n. 6, dell'Accordo del 18 febbraio si sono deconcordatizzati gli articoli del Concordato che riguardavano gli enti e i beni ecclesiastici. Credo che ciò non sia vero perchè ci sarebbe stato un solo modo di deconcordatizzare quegli articoli, di sottrarre quella materia all'ambito concordatario, e questo modo sarebbe stato quello di abrogarli insieme a tutto il resto del vecchio Concordato e magari lasciare una vacanza, una soluzione di continuità, magari anche di cinque minuti, tra le vecchie e le nuove norme.

In questo modo, consensualmente, si sarebbe chiusa la partita di natura concordataria e si sarebbe poi aperta una nuova fase in cui si sarebbero anche potute fare norme ordinarie. Invece tali articoli non sono stati abrogati, ma lasciati in vigore dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo del 18 febbraio. Può darsi che in quel momento si volesse creare uno iato temporale tra il Concordato modificato e le nuove norme sugli enti — ciò dimostrano i sei mesi lasciati alla Commissione mista — ma deve riconoscersi, signor Sottosegretario, che poi questo iato è stato completamente riassorbito. Perchè questo? Per-

chè se l'articolo 7, n. 6, del 18 febbraio avesse pure deconcordatizzato queste norme, il protocollo del 15 novembre le ha di nuovo concordatizzate (scusate la parola barbarica, ma essa viene usata ormai in questo senso tecnicistico). Qual è la situazione che abbiamo oggi, in questo momento? Oggi è ancora in vigore il Concordato del 1929 nella sua globalità, perchè non è stato ancora operato lo scambio delle ratifiche dei nuovi accordi, e, pertanto, esso è ancora tutto intero coperto dall'articolo 7, secondo comma, della Costituzione, e lo è fino a quando non intervengano delle modifiche accettate dalle due Parti. Ora una parte di questo Concordato è stata modificata dall'accordo del 18 febbraio e un'altra parte è stata modificata dal protocollo del 15 novembre. E che cosa dice il protocollo del 15 novembre? Dice: primo, che queste norme sugli enti e i beni ecclesiastici sono idonee a modificare quegli articoli residui del Concordato del 1929, lasciati in vita dall'accordo del 18 febbraio, quindi sono norme di modifica; secondo, che queste norme sono accettate dalle due Parti; terzo, che queste norme modificatrici del Concordato del 1929 entrano in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche dell'accordo quadro del 18 febbraio.

Che cosa vuol dire tutto questo? Che quando avverrà lo scambio delle ratifiche — cosa che non si è ancora verificata — l'intero vecchio Concordato sarà stato modificato e sarà stato interamente sostituito da norme che in parte saranno quelle del 18 febbraio e in parte saranno quelle del 15 novembre (norme modificatrici che sono state in ambedue i casi accettate dalle due Parti) senza alcuna soluzione di continuità tra il primo e il secondo gruppo di norme. Quindi non si potrà dire più che queste seconde norme sono costruite in base ad accordi o a intese consequenziali al Concordato, essendo norme di modifica del Concordato così come le altre, e ad esse contestuali.

A questo punto chiedo come si fa a sostenere che queste norme non rientrano nella normativa dell'articolo 7 della Costituzione. Solo per il fatto che lo Stato italiano fa una legge di attuazione che, a mio modo di vedere, risulta a questo punto superflua? Non

basta certo questo, che può apparire un semplice espediente di carattere parlamentare, per cambiare la sostanza giuridica, la sostanza pattizia, la natura dell'itinerario che è stato percorso. Comunque, se anche questa fosse l'intenzione dello Stato italiano, da che cosa risulterebbe che la Chiesa ha accettato di non far ricadere queste norme nell'ambito dell'articolo 7? C'è una dichiarazione in proposito? Dagli atti firmati non risulta che vi sia stata una rinuncia a questa copertura dell'articolo 7. Se tale copertura non vi fosse, vorrebbe dire che potremmo unilateralmente modificare queste norme. Oggi non lo possiamo fare, tanto è vero che ci si oppone la non emendabilità dei provvedimenti: ma potremmo farlo domani? Io credo che se domani volessimo modificare unilateralmente queste norme allegate al disegno di legge n. 1305 si aprirebbe una grave controversia giuridica nel Paese e un conflitto con la Chiesa mi sembrerebbe inevitabile. Quindi si deve dire semmai che la Chiesa in questa occasione si è cautelata garantendosi che queste norme entrino in vigore insieme al primo accordo di modifica del Concordato, evitando perciò qualunque revisione parziale del Concordato stesso.

Abbiamo, quindi, a questo punto, un Concordato che viene integralmente sostituito dal complesso dei patti stipulati, che globalmente e contestualmente integrano delle modificazioni dei patti giusta l'articolo 7, secondo comma, della Costituzione. È ovvio che diversamente potrà avvenire per le future intese di cui si preoccupa il senatore Anderlini, ma allora i casi sono due: o queste future intese riguarderanno materie non comprese nelle norme concordatarie, e allora indubbiamente si potrà procedere fuori dall'articolo 7, o queste future intese interferiranno nella materia regolata dal complesso dei due atti che noi oggi stiamo per approvare, e allora, nella misura in cui venissero ad apportare nuove modifiche rispetto a quelle apportate con questi due atti, dovrebbero rientrare sotto la tutela dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione.

Mi scusi, signor Presidente, se ho colto l'occasione di questa discussione sul rapporto tra le future intese e l'articolo 7 per

porre il problema, che a me sembra urgente, di un rapporto tra queste norme che stiamo approvando e l'articolo 7 della Costituzione. Mi pare, infatti, che da questo dipenda il problema, che discuteremo in seguito, del rapporto tra il disegno di legge n. 1305 e il disegno di legge n. 1306.

PRESIDENTE. Senatore Anderlini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

ANDERLINI. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Anderlini, nel testo modificato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Signor Presidente, devo chiedere scusa a lei e ai colleghi senatori se nel pomeriggio di giovedì oso tirare a lungo una discussione che qualcuno vorrebbe veder conclusa il più rapidamente possibile...

PRESIDENTE. Il suo appello sarebbe dovuto se noi fossimo nella notte tra giovedì e venerdì.

ANDERLINI. Siccome abbiamo a disposizione ancora qualche ora di luce, il Senato e lei, signor Presidente, mi consentiranno di richiamare, in un certo modo, l'attenzione dei colleghi sulla vicenda IOR-Banco Ambrosiano, che è al centro del mio ordine del giorno.

Nel mio intervento, durante la discussione generale, ho invitato la Presidenza del Senato a non considerare precluso questo ordine del giorno o fuori dall'argomento al nostro esame. Lei, signor Presidente, non soltanto non lo ha dichiarato precluso ma lo ha fatto anche stampare e quindi la Presi-

denza del Senato lo considera proponibile. Le osservazioni della collega Martini e dell'onorevole Sottosegretario si riferiscono sostanzialmente al fatto che questa materia sarebbe estranea, dal punto di vista politico e non procedurale, alla discussione sui disegni di legge nn. 1305 e 1306. Mi permetto di fare una obiezione che secondo il mio parere taglia la testa al toro, senatore Martini e onorevole Amato. Nella relazione con la quale il Governo ha presentato questo disegno di legge al Parlamento, vi è un paragrafo significativo che si riferisce proprio alla vicenda IOR-Banco Ambrosiano, tenta di darne una spiegazione e indica i motivi in base ai quali il Governo non ha ritenuto opportuno farne oggetto della trattativa di cui ai provvedimenti nn. 1305 e 1306.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Anderlini, se la interrompo ma nella nota inviata dal cardinale Casaroli al Presidente del Consiglio vi è di più, infatti è dichiarato espressamente che la Santa Sede conferma la sua disponibilità ad esaminare con il Governo italiano le questioni riguardanti le attività ecclesiastiche e gli istituti per le opere religiose. Questo è il motivo per cui ho potuto dichiarare proponibile ed ammissibile l'ordine del giorno da lei presentato.

ANDERLINI. Signor Presidente, la ringrazio molto sia per le decisioni che lei ha preso in riferimento all'ammissibilità degli ordini del giorno sia di questo richiamo che ha fatto alla lettera del cardinale Casaroli. Anche io mi sarei riferito a quest'ultima dopo alcune affermazioni di carattere generale.

È probabile che abbia ragione il Governo nel dire che la vicenda IOR-Banco Ambrosiano non rientra nella materia dei disegni di legge n. 1305 e 1306; tuttavia non vi è dubbio che questa vicenda riguarda i rapporti finanziari tra lo Stato e la Santa Sede e che questi due provvedimenti al nostro esame, per lo meno nel titolo II, si occupano dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Santa Sede, sia pure sotto un profilo diverso. La vicenda IOR-Banco Ambrosiano è un problema moderno.

È probabile che cinquanta o cento anni fa una questione di tal genere non sarebbe nata. È moderna perché non c'è dubbio che le strutture creditizie e finanziarie dello Stato italiano e dello Stato della Città del Vaticano — se vogliamo usare l'espressione più generale, della Santa Sede — hanno acquisito in tempi moderni dimensioni molto maggiori che non appunto venti, cinquanta o magari cento anni fa. Oggi, anche quando gli Stati sono rigorosamente delimitati, i confini sono facilmente permeabili all'azione delle grandi multinazionali del credito, delle grandi strutture bancarie.

Immaginiamo quanto è permeabile il confine che separa lo Stato della Città del Vaticano dalla Repubblica italiana! È proprio da questa tipica condizione che in una certa misura è nata la questione IOR-Ambrosiano.

Non vorrei abusare della pazienza dei colleghi, ma ho il diritto di ricordare in quest'Aula che nel 1982 l'allora ministro del tesoro, onorevole Andreatta, fece in Parlamento dichiarazioni assai significative. In primo luogo egli sostenne che bisognava procedere all'accertamento della verità, delle responsabilità, non dimenticando le ragioni di giustizia. In secondo luogo, affermò che bisognava procedere ad una regolamentazione dei rapporti fra il sistema creditizio italiano e lo IOR o istituti ad esso simili.

Cosa si è fatto in queste due direzioni? Si tratta di questioni piuttosto importanti, perché lo scandalo IOR-Ambrosiano secondo alcune stime è dell'ordine di 1.200 milioni di dollari, cioè 2.400 miliardi di lire (mentre, secondo altre stime, esso si sarebbe ridotto alla cifra molto più modesta di 450 miliardi di lire). In tutte e due le direzioni non si sono fatti passi in avanti significativi e decisivi.

La Commissione mista che è stata nominata, che doveva accertare la verità e le responsabilità senza disattendere le ragioni di giustizia, è finita nella nebbia, praticamente non ha accertato niente, non ha individuato alcuna responsabilità, non ha chiarito i rapporti tra lo IOR, il Banco Ambrosiano e le cento o cinquanta società intermedie che hanno giocato un ruolo in questa pasticciatissima faccenda. Tutto l'episodio si

è concluso affermandosi che la Santa Sede spontaneamente, premuta magari dalla petulanza del sistema creditizio italiano o dai responsabili del Nuovo Banco Ambrosiano, faceva un'elargizione di 450 miliardi di lire a risarcimento di qualcosa che non è stato sufficientemente accertato.

A mio giudizio, signor Presidente, a prescindere adesso dalle ragioni concordatarie, qui esistono precise responsabilità. Il Governo italiano deve fare una dichiarazione pubblica in cui richiami la corresponsabilità politica della Santa Sede ad aiutare le autorità creditizie e monetarie italiane a fare luce su questa vicenda. Bisogna pure che facciamo luce su di essa! Se lasciamo in ombra fatti di questo genere lei sa, signor Presidente, quali sono le conseguenze che ne derivano per il paese: quanti evasori, quanti faccendieri, quanti altri personaggi si sentiranno immuni da ogni azione di chiarimento, di chiamata di responsabilità se lasciamo passare sotto gli occhi di tutti un affare di queste dimensioni!

E vengo al secondo punto della linea Andreatta, del resto non smentita — devo dirlo con tutta la franchezza di cui sono capace — dal ministro Gorla. Ci sono alcune recenti dichiarazioni del ministro Gorla in linea con quelle dell'allora ministro Andreatta, ma è il Governo nel suo insieme, sono i fatti che danno torto sia ad Andreatta che a Gorla.

Come stanno i rapporti fra lo IOR e il sistema creditizio italiano? Il cardinale Casaroli, nella lettera che lei ricordava, ha affermato che c'è una disponibilità della Santa Sede ad esaminare la posizione dello IOR nei confronti del sistema creditizio italiano. È troppo poco, signor Presidente. I tecnici hanno trovato delle soluzioni; non dico che siano perfette ma certamente ce ne sono. Lo IOR crei una sua filiale in Italia che sia trattata alla pari delle filiali delle banche straniere operanti sul nostro territorio ed essa sarà sottoposta al sistema di vigilanza che fa capo al nostro Istituto di emissione, così come tutte le emissioni delle banche straniere operanti in Italia fanno capo al sistema di vigilanza della Banca d'Italia. Invece questo non accade, non c'è alcuna intenzione di andare in questa direzione.

La stessa frase, che lei ha citato, di monsignor Casaroli dice che si vuole andare verso la nebbia, verso l'evasione di queste effettive responsabilità. Ancora oggi è permeabile, permeabilissimo da mille punti di vista, soprattutto da quello finanziario, il confine tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, entro il quale afferma di operare lo IOR: ma poi noi sappiamo che opera anche fuori ed il rapporto con il Banco Ambrosiano ne è la macroscopica dimostrazione.

Quando troveremo la maniera di sistemare questa falla, di aggiustare questo rapporto, di renderlo compatibile con il nostro ordinamento? Il mio ordine del giorno spinge, sospinge, impegna il Governo a muoversi in questa direzione, a perseguire, con i mezzi a sua disposizione e richiedendo esplicitamente — bisogna dirlo in maniera chiara, non solo nell'ambito delle trattative bilaterali — a livello politico, la collaborazione della Santa Sede, l'obiettivo di un corretto accertamento della verità che sia rispettosa anche della giustizia e delle responsabilità connesse; a promuovere un nuovo ordinamento dei rapporti tra il sistema creditizio italiano e gli istituti del tipo IOR — perché non esiste solo lo IOR: ci potrebbero essere anche altri istituti che abbiano la stessa natura o una natura simile — di maniera che possano essere prevenuti tutti gli abusi e gli illeciti che oggi possono verificarsi anche per la mancanza di controllo del nostro istituto di emissione su operazioni che di fatto si svolgono in Italia.

È per queste ragioni che credo di poter raccomandare ai colleghi del Senato l'approvazione del mio ordine del giorno. Comunque queste sono le ragioni per le quali io lo voterò.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2.

Non è approvato.

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Mi scuso ancora con lei, signor Presidente, e con i colleghi, perché

questo pomeriggio sono costretto ad essere petulante.

Chiedo una inversione dell'ordine della discussione, cioè chiedo che si passi prima alla votazione del disegno di legge n. 1306 e poi a quella del disegno di legge n. 1305.

Io parto dal presupposto, signor Presidente, che lei confermi anche in quest'Aula la decisione presa con una lettera inviata al Presidente della 3^a Commissione del Senato, il collega Taviani, relativa all'improponibilità di emendamenti al testo del provvedimento n. 1306. Le ragioni che lei ha addotto debbo dire che a me appaiono abbastanza plausibili.

Lei fa riferimento — se non vado errato — all'articolo 97 del nostro Regolamento, secondo comma: «Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione». È chiaro che se noi seguiamo l'ordine già stabilito, cioè se prima votiamo il disegno di legge n. 1305 e poi il n. 1306, una volta approvato il primo, il secondo, in forza della sua decisione adottata sulla base del secondo comma dell'articolo 97 del Regolamento del Senato, non è emendabile.

Siccome invece io ritengo che si debba fare uno sforzo, che il Senato debba in qualche misura rivendicare il suo diritto ad emendare il provvedimento n. 1306, la mia proposta appare subito evidente: invertiamo l'ordine e discutiamo prima il disegno di legge n. 1306; in questo caso non ci sarà più l'ostacolo costituito da un provvedimento precedentemente approvato ed il n. 1306 diventa emendabile.

In realtà, signor Presidente, il problema è un po' più complesso di come potrebbe apparire a questo primo sommario esame ed io non voglio nascondermi dietro il dito della sua decisione in materia, ma voglio cercare di capire perchè le cose si sono messe in questo modo. In realtà la non emendabilità decisa da lei è solo un modo per mascherare altra merce. Le do atto che dal punto di vista formale lei ha tutto il diritto di comportarsi così come si è comportato, però lasci a me il diritto di dire che dietro la sua decisione qualcuno sta tentando di far passare merce avariata.

Qual è quest'altra merce? È quella di cui ha parlato stamane da par suo, con una lucidità, una correttezza di argomentazioni, un livello di preparazione scientifica eccezionale il mio collega Amato. Non sono un giurista, non mi posso mettere al suo livello perchè non sono in grado di sviluppare un discorso al suo livello. Il terreno invece su cui vorrei richiamare l'attenzione del Senato ed anche quella dell'onorevole Amato è quello più propriamente politico e che ci accomuna. Su quel terreno, quindi, vorrei richiamare la vostra attenzione.

L'onorevole Amato stamattina ha detto che il complesso dei provvedimenti nn. 1305 e 1306 si configura come un'ipotesi subconcordataria: secondo la sua opinione saremmo in presenza di subintese. Io vorrei cercare di capire il significato di queste due formulazioni «sub». Vuol dire subordinate? Forse il Sottosegretario intendeva dire che erano ad un diverso livello di penetrazione e di capacità giuridica. Però subconcordatarie non può non significare anche subordinate. Egli non ha detto, come gli avevo chiesto di spiegare in maniera esplicita nel corso del mio intervento in discussione generale, nè concordatarie nè non concordatarie, ma ha detto subconcordatarie e non a caso poi poco fa si è rifiutato di accettare un mio ordine del giorno che conteneva una frase abbastanza esplicita: «ogni intesa tra le due parti si svolga al di fuori di ogni riferimento all'articolo 7, secondo comma, della Costituzione».

Il fatto è che con il continuo parlare di subconcordatarie, di subintese, di leggi protette, che diventano necessariamente inemendabili, si è voluto mascherare il fatto che con queste norme c'è il rischio — e c'è anche con quelle che verranno, visto che il Governo ha respinto il mio ordine del giorno — di essere ancora sotto l'ombrello del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione.

Speravamo di esserci liberati di questa situazione a febbraio, quando furono approvati i 14-15 articoli del nuovo Concordato. Ci rendiamo conto di non essercene liberati oggi con l'intesa di novembre e c'è il rischio che non ce ne libereremo nemmeno nel futuro. Il fatto è che in realtà questa elasticità nel descrivere una struttura che parte dalle norme concordatarie, passa attraverso le

norme subconcordatarie, poi attraverso le subintese e poi altre intese di altro carattere, ma comunque collegate col secondo comma dell'articolo 7, si colloca esattamente non al livello di cui in maniera così corretta e penetrante ci ha parlato stamattina il sottosegretario Amato, ma al punto politico della convenienza che ha avuto il Governo a presentare questo pasticcio. Il problema è questo.

L'elasticità lungo la quale si collocano tutta questa serie di norme e quelle che saranno varate probabilmente corrisponde alle analisi di tipo giuridico-costituzionale che l'onorevole Amato ha fatto, alle quali se ne possono contrapporre altre di pari valore e significato, come lo stesso onorevole Amato ha riconosciuto. In realtà, però, si collocano al punto politico — ecco la questione politica, onorevole Amato — della convenienza del Governo di presentarci questo tipo di nuovo Concordato, questa appendice del Concordato. L'incontro tra Craxi e Wojtyla, l'ho detto chiaramente nel mio intervento sulle questioni generali, ha reso possibile una soluzione che noi continuiamo a giudicare negativa proprio perchè fatta all'insegna del punto più basso della possibile interpretazione dello spirito del Concilio Vaticano II, e Papa Wojtyla non ama lo spirito del Concilio Vaticano II, anzi è un restauratore, a parere di molti, e il senatore La Valle lo ha detto in maniera specifica e documentata nei suoi interventi in quest'Aula. Non solo, ma l'onorevole Craxi ha rappresentato in questa vicenda colui che dà della Costituzione repubblicana e dei suoi valori fondamentali, tra i quali è compreso certamente il secondo comma dell'articolo 7, ma non solamente quello, una rappresentazione riduttiva, claudicante, povera e grigia.

Per questi motivi ritengo, signor Presidente, che dietro la sua decisione si nasconda una merce avariata. Questa è la merce avariata e io chiedo di metterla in luce. Chiedo ai colleghi di votare a favore della mia proposta di inversione dell'ordine del giorno, procedendo prima alla votazione del disegno di legge n. 1306 e poi alla votazione del disegno di legge n. 1305. Chiedo cioè al Senato di rendere emendabile il disegno di legge n. 1306, in sostanza di restituire a se

stesso una capacità di emendare questi testi e di bucare questo pallone entro il quale il Governo ce li ha presentati. Infatti, il disegno di legge n. 1306 non è altro che una modesta appendice per mascherare una constatazione di fatto — il senatore La Valle lo ha già affermato nel corso dei suoi interventi su questo argomento — per mostrare illusoriamente al Parlamento che ci troviamo in presenza di qualcosa di diverso. Se effettivamente ci troviamo in presenza di qualcosa di diverso, discutiamo prima il disegno di legge n. 1306. In quel caso lei, signor Presidente, non potrà dichiarare non emendabile questo disegno di legge. Non potrà più farlo perchè le ragioni che lei ha addotto per dimostrare la inemendabilità del testo risiedono nel fatto che, una volta approvato il disegno di legge n. 1305, non si può emendare il disegno di legge n. 1306 che ha identico contenuto. Benissimo, allora il Senato discuterà prima il disegno di legge n. 1306, che non è strumento di ratifica, ma legge ordinaria dello Stato, protetta sì, ma soltanto se precedentemente ad essa si approva qualcosa di contenuto analogo, cioè il disegno di legge n. 1305. In questo modo il Senato avrà la possibilità di restituire a se stesso il diritto di emendare un testo.

Noi non desideriamo grandi emendamenti al testo. Il senatore La Valle ne ha presentati alcuni, ma noi ci accontenteremmo di discuterne anche pochi. Dobbiamo soltanto affermare il principio dell'emendabilità del testo. Non mi meraviglierei se la maggioranza respingesse questi emendamenti, soprattutto perchè è nel suo pieno diritto farlo. Il Senato, però, ha il diritto di rivendicare la proponibilità di emendamenti ad un testo di legge, un testo di legge e basta, non un testo di ratifica di accordi internazionali.

Del resto, signor Presidente, il marcio di tutta la situazione è chiaramente dimostrato dai fatti. La Santa Sede, abilissima, bisogna riconoscerlo, si è riservata lo spazio per i suoi emendamenti. Tra le conclusioni della Commissione e l'approvazione da parte del cardinale Casaroli e dell'onorevole Craxi si è collocata la lettera dello stesso cardinale Casaroli che propone cinque emendamenti al testo e che vede accolta questa proposta. E

io non mi scandalizzo affatto. Non mi scandalizzo nemmeno del fatto che si sia portato da 1 milione a 2 milioni il livello della detraibilità. Ebbene, Casaroli ha trovato lo spazio per gli emendamenti e il Governo italiano, invece, non ha lasciato al suo Parlamento, di fronte al quale è responsabile, nessuno spazio per poter emendare una legge che è legge ordinaria, secondo le stesse dichiarazioni del sottosegretario Amato e secondo le sue dichiarazioni, signor Presidente, visto che lei ammette che questa legge deve essere votata articolo per articolo, ma sulla quale lei ha posto la questione della non emendabilità in forza del fatto che, avendo votato prima il disegno di legge n. 1305 (ratifica), non poteva essere modificato il disegno di legge n. 1306.

Per queste ragioni chiedo ai colleghi del Senato di votare a favore della mia richiesta e mi auguro di trovare il consenso dei colleghi del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Anderlini, non posso porre in votazione la sua proposta per due ordini di motivi. Il primo motivo è che non si tratta tecnicamente di una proposta di inversione dell'ordine del giorno, dato che il momento nel quale lei l'ha collocata non è previsto dal Regolamento.

Secondo motivo: anche se io dovessi fare a questa sua richiesta il trattamento previsto per l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno (terzo comma dell'articolo 56 del Regolamento), non potrei chiamare l'Assemblea a decidere perchè, premesso che il problema degli emendamenti sarà da me deciso al momento opportuno, è necessario precisare che la proposta non è ammissibile, in quanto il disegno di legge n. 1305, ratifica ed esecuzione del protocollo, costituisce l'indispensabile, indefettibile premessa del disegno di legge n. 1306, di attuazione dell'intesa consacrata nel protocollo medesimo.

Pertanto non posso far votare gli articoli del disegno di legge n. 1306, nè provocare una deliberazione del Senato in ordine al disegno di legge nel suo complesso, se prima il Senato non si sia pronunziato sul disegno di legge che costituisce premessa logica, pro-

cedimentale e giuridica del disegno di legge n. 1306, cioè il disegno di legge n. 1305. Sono costretto, senatore Anderlini, a dichiarare, per questi motivi, non proponibile la proposta da lei avanzata.

Richiamo al Regolamento

ANDERLINI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Signor Presidente, per quanto riguarda le questioni formali, devo dire che la mia è una proposta di mutamento dell'ordine del giorno ed il punto 3 dell'articolo 56 del Regolamento recita: «L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto senatori...». Ed allora chiedo se ci sono in quest'Aula otto senatori che assieme a me possano avanzare tale proposta.

PRESIDENTE. Senatore Anderlini, per cortesia, vuole continuare, per scienza mia, sua e dell'Assemblea, a leggere il terzo comma dell'articolo 56?

ANDERLINI. Certo, signor Presidente. «Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta...

PRESIDENTE. «Ove».

ANDERLINI. ...la votazione si fa per alzata di mano...». Signor Presidente, lei ritiene che non ci siano le condizioni per far decidere l'Assemblea perchè non si può andare a discutere il disegno di legge n. 1306, senza aver prima discusso il disegno di legge n. 1305.

PRESIDENTE. Non si può «deliberare».

ANDERLINI. Lei ritiene che non si può deliberare sul disegno di legge n. 1306,

senza aver prima deliberato sul disegno di legge n. 1305.

Signor Presidente, siccome i due testi sono identici in tutti i 75 articoli, in tutte le virgole e gli a capo, le maiuscole e le minuscole, non vedo la ragione per cui non si possa chiedere di votare prima sul disegno di legge n. 1306 e poi sul disegno di legge n. 1305. Ancora una volta, signor Presidente, mi spiace di doverlo dire e lo dico con tutta la deferenza che le è dovuta, lei con una decisione di carattere formale, forse formalmente anche difficilmente eccepibile, copre una merce molto avariata, che mette il Senato nella condizione di dover rinunciare ad un suo diritto sacrosanto, sancito nei principi fondamentali della nostra Costituzione, il diritto alla emendabilità delle leggi.

Mi dispiace di doverle muovere questo rilievo, signor Presidente, ma non posso farne a meno. Siamo in presenza di una effettiva prevaricazione: il combinato disposto dell'onorevole Amato e delle sue decisioni priva il Senato di uno dei suoi diritti fondamentali e altera la gerarchia delle fonti, perchè altre fonti hanno conservato intero il loro potere, vedi il cardinale Casaroli o l'onorevole Craxi nella fattispecie: il Senato invece ha dovuto rinunciare a una parte della sua sovranità.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 92 del Regolamento, sul richiamo al Regolamento possono parlare un oratore contro e uno a favore, per non più di dieci minuti ciascuno.

Poichè nessuno domanda di parlare, le dirò senatore Anderlini, che comprendo benissimo la passione politica ed anche ideale con cui lei combatte la sua battaglia, ma le posso assicurare che non vi poteva essere, nè vi è stato, alcun combinato disposto della Presidenza del Senato con l'onorevole Amato o con il Governo. Il Governo ha ritenuto di presentare all'autorizzazione alla ratifica ed alla esecuzione del Parlamento i protocolli sulla relazione finanziaria tra lo Stato italiano e la Santa Sede nella forma anzidetta, riconosciuta dalla dottrina come «esecuzione in forma ordinaria» e non con la clausola onnicomprensiva «si autorizza la

ratifica e piena ed intera esecuzione è data al Trattato».

Sul modo con cui il Governo, che è il gestore degli affari e delle relazioni internazionali, propone al Parlamento di dare esecuzione ad accordi internazionali, non sta alla Presidenza esprimersi. La Presidenza non può far altro che applicare tutto il Regolamento ai disegni di legge come presentati dal Governo e far osservare le norme nel loro contenuto formale e sostanziale, perchè guai se la Presidenza si facesse carico di quello che può essere il significato della presentazione di un disegno di legge in una forma o in un'altra, o delle conseguenze politiche che derivano dalla scelta libera degli strumenti giuridici fatta dal Governo.

Per tutti questi motivi, devo, senza mancare di cortesia, dichiarare non accoglibile il richiamo al Regolamento formulato dal senatore Anderlini.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla Commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede» (1305)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1305.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 che approva le norme previste dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione sarà data al protocollo di cui all'articolo precedente con le modalità e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del protocollo stesso.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LA VALLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA VALLE. Signor Presidente, vorrei approfittare di questa dichiarazione di voto per un ultimo disperato tentativo per chiarire la natura di questo disegno di legge n. 1305. Il cardine del ragionamento del Governo, che il sottosegretario Amato ha ripetuto poco fa, è che il protocollo di intesa del 15 novembre tra la Chiesa e lo Stato italiano non sarebbe immediatamente operativo, ma avrebbe bisogno di una legge interna e questa sarebbe tra l'altro la dimostrazione del fatto che non si tratta di una legge di rango concordatario. Per suffragare questa tesi il sottosegretario Amato dice che tanto è vero questo che il disegno di legge n. 1305 non contiene ordine di esecuzione: cioè noi staremmo votando in questo momento un disegno di legge di ratifica che non conterrebbe l'ordine di esecuzione delle norme che in quell'atto bilaterale che stiamo ratificando sono state approvate. Questa è la tesi del Governo.

PRESIDENTE. Questo è il contenuto del disegno di legge che giustifica infatti la presentazione dell'altro disegno di legge.

LA VALLE. È proprio quello che contesto io. Io ritengo infatti che questo disegno di legge contiene l'ordine di esecuzione delle norme e che l'ordine di esecuzione è precisamente l'articolo 2, che è stato testè votato da questa Assemblea. Infatti è verissimo che nel primo disegno di legge presentato alla Camera il Governo aveva usato l'espressione:

«Piena ed intera esecuzione è data all'accordo...», mentre in seguito, proprio per evitare che si intendesse che l'esecuzione era inerente a questo disegno di legge, il Governo stesso, tardivamente, a seguito di un ripensamento, aveva modificato il dettato dell'articolo 2 nel modo seguente: «Piena ed intera esecuzione sarà data al protocollo di cui all'articolo precedente con le modalità e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del protocollo stesso». Quindi, il Governo, per affermare che non c'è ordine di esecuzione, ha fatto questa doppia modifica: da un lato ha sostituito al presente «è», il futuro «sarà», e dall'altro lato ha fatto riferimento all'articolo 4 del protocollo stesso.

Ma, se l'intenzione sopravvenuta del Governo era di fare un disegno di legge di ratifica senza esecuzione, avrebbe dovuto cambiare ben diversamente il disegno di legge al nostro esame. Infatti, non è rilevante che si usi il futuro, non è rilevante che si dica, «sarà data esecuzione» invece che «è data esecuzione», poichè l'articolo 5 del protocollo che stiamo ratificando prevede che le 75 norme contenute in questo protocollo entreranno in vigore in un momento futuro rispetto a quello dell'autorizzazione alla ratifica del protocollo stesso, cioè entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo medesimo». Quindi sarà data esecuzione a queste norme nel momento in cui sarà operato lo scambio delle ratifiche di ambedue gli accordi stipulati. E questo spiega perchè è appropriato l'uso del futuro «sarà».

In secondo luogo l'articolo 2 del disegno di legge in esame stabilisce che questa esecuzione sarà data con le modalità di cui all'articolo 4 del protocollo medesimo. Ma quali sono queste modalità? L'articolo 4 del protocollo si limita a stabilire che l'esecuzione sarà data «con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti». Quindi l'articolo 4 dell'atto bilaterale non fa che rimandare agli strumenti giuridici che il nostro ordinamento usa per tradurre un trattato internazionale, un atto di diritto esterno, in un atto di diritto interno. Ma quali sono gli strumenti giuridici propri dell'ordinamento ita-

liano per dare esecuzione ad un atto internazionale? Il sottosegretario Amato questa mattina ha detto che c'è un modo consueto che consiste nel dare l'ordine di esecuzione nella stessa legge di ratifica, e un altro modo, che egli stesso però ha definito inconsueto, che sarebbe quello adottato in questa occasione, secondo cui non si darebbe esecuzione nella stessa legge di ratifica ma con una legge successiva. Però nel disegno di legge n. 1305 non è detto nulla che faccia supporre che si è scelto il modo inconsueto invece di quello consueto. Nel disegno di legge n. 1305 non è scritto che l'esecuzione sarà data con una successiva legge: c'è scritto semplicemente che sarà data esecuzione con la decorrenza stabilita dall'articolo 5 del Protocollo, e cioè con lo scambio di ratifiche dell'accordo del 18 febbraio e del Protocollo del 15 novembre, e con le modalità di cui all'articolo 4 e precisamente con gli strumenti propri del nostro ordinamento, ciò che è appunto lo stesso disegno di legge di ratifica. Quindi ritengo che non si possa sostenere che non vi sia l'ordine di esecuzione in questo disegno di legge. Vorrei aggiungere, signor Presidente, che se noi ci dimenticassimo per un momento del disegno di legge n. 1306, ed approvassimo semplicemente il disegno di legge di ratifica e poi procedessimo allo scambio degli strumenti di ratifica dei due accordi, nessun giurista potrebbe dire — e li sfido — che noi non avremmo introdotto queste norme nell'ordinamento...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore La Valle, ma lei non sa evidentemente di che cosa siano capaci i giuristi. Non li sfidi mai a dimostrare alcunchè!

LA VALLE. Signor Presidente, io li sfido a dare una dimostrazione credibile e conforme allo spirito dei testi.

Desidero ora affrontare di nuovo la questione del riferimento o del non riferimento delle norme allegate a questo disegno di legge all'articolo 7 della Costituzione. Il sottosegretario Amato mi ha fatto notare cortesemente che l'articolo 7 della Carta costituzionale non contempla un solo modo di

attuazione del principio concordatario nel rapporto tra Stato e Chiesa, e cioè la produzione di norme aventi rango concordatario, ma contempla anche altre attuazioni minori, di tipo diverso, di questo principio nel rapporto tra Stato e Chiesa. Quindi si rientrerebbe sempre nell'ambito dell'articolo 7 ma in un modo diverso. Sicuramente l'articolo 7 consente dei modi diversi da quelli concordatari nel rapporto tra Stato e Chiesa; tuttavia pone un vincolo ed una riserva che abbracciano le materie e le norme contenute nei Patti lateranensi. È evidente che nuove materie e nuovi spazi di rapporto tra la Chiesa e lo Stato potranno e dovranno avvenire fuori dell'ambito concordatario. Se, per esempio, domani il sottosegretario Forte vorrà fare una intesa con la «Charitas» per la fame nel mondo, è chiaro che la potrà concludere fuori dell'ambito concordatario in quanto questo non rientra nelle materie vincolate dall'articolo 7, secondo comma, della Costituzione. Per le materie regolate dai Patti lateranensi, la Costituzione impone un vincolo allo Stato italiano e precisamente che la modifica delle norme relative a queste materie debba essere approvata con procedura costituzionale, ovvero se si intende approvarla senza procedura costituzionale si deve farlo d'intesa con la Chiesa. La Chiesa può rinunciare a questo vincolo e può farlo sapere allo Stato, anche al di fuori di un rapporto formalmente pattizio, e in quel caso ovviamente lo Stato riacquisterebbe la piena libertà di legiferare nelle materie dei Patti lateranensi. Se la Chiesa non rinuncia, il solo modo per eliminare il vincolo delle materie coperte dai Patti lateranensi e quindi la specifica tutela dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione sarebbe che lo Stato e la Chiesa consensualmente abrogassero in tutto o in parte la normativa del Concordato del 1929, senza modificarla. Ma se noi, nel momento stesso in cui abroghiamo una parte dei Patti lateranensi, la modifichiamo con procedura pattizia e consensuale, è inevitabile che si ricada nell'ambito dell'articolo 7, secondo comma, della Carta costituzionale. Questa è la ragione per cui tutta la costruzione giuridica presentata dal Governo non corrisponde alla realtà.

Tutto ciò svela un problema politico molto grave e serio: vi è stata un'intenzione e una linea politica del Governo nel rapporto con la Santa Sede tendente ad eliminare delle materie dall'ambito concordatario, ma il Governo non ci è riuscito. Io non dico che non ci sia riuscito per un errore giuridico, non dico che abbia fatto male i conti sul piano giuridico: il Governo non c'è riuscito perchè non ha trovato il consenso dell'altra parte per questa operazione. E allora adesso, per occultare questo insuccesso, viene a presentare al Parlamento una strutturazione giuridica degli accordi congegnata in modo da pretendere che essi siano ritenuti degli accordi che riducono l'edificio concordatario, mentre in realtà, per l'oggettiva lettera dei testi e per il rapporto dei testi stessi tra di loro, essi estendono la materia concordataria.

È questa la ragione per cui ritengo che tali norme entreranno in vigore nel momento in cui si scambieranno gli strumenti di ratifica, anche sulla base della sola approvazione del disegno di legge n. 1305, senza bisogno di passare a quel secondo atto, di tipo giurisdizionalistico, che consiste nell'immettere in una legge ordinaria dello Stato tutte le 75 norme concordate, comprese quelle che riguardano l'ordinamento interno della Chiesa.

Al di là del merito, che abbiamo illustrato in sede di discussione generale, sono queste le ragioni, molto forti e delicate dal punto di vista giuridico e costituzionale, che inducono il Gruppo della Sinistra indipendente nella sua maggioranza ad opporre un rifiuto al disegno di legge in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

«Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cat-

tolico in servizio nelle diocesi» (1306) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1306.

Onorevoli senatori, la prassi vuole che l'Assemblea sia comunque informata degli strumenti procedurali presentati, salva sempre la potestà del Presidente circa il giudizio sull'ammissibilità degli stessi. Sono stati pertanto stampati e distribuiti gli emendamenti presentati dal senatore La Valle al disegno di legge n. 1306 e da lui a me trasmessi con una lettera personale nella quale indicava i motivi per i quali riteneva che gli stessi fossero ammissibili.

La ringrazio della lettera, senatore La Valle, alla quale ho ritenuto di non poter rispondere direttamente perchè, trattandosi di decisione che andava a valere nei confronti di tutta l'Assemblea, ho ritenuto di doverla assumere, appunto, in sede di Assemblea e di comunicarla a tutti i membri dell'Assemblea medesima. Questo è stato l'unico motivo per cui, ringraziandola ancora della lettera che mi ha inviato, ne motivo la mancata risposta.

Al riguardo, devo in questa sede ribadire la decisione da me già adottata il 30 aprile scorso in risposta ad un quesito regolamentare sottopostomi dal presidente della 3^a Commissione. L'approvazione di un solo emendamento al disegno di legge n. 1306 scardinerebbe il fondamento pattizio dell'atto normativo sottoposto al Senato venendosi a porre in contrasto con lo strumento di diritto internazionale che ne costituisce la fonte ed il presupposto e comporterebbe di conseguenza l'esigenza di una integrale rinegoziazione degli accordi stipulati.

Infatti l'articolo 2 del disegno di legge n. 1305, recante la ratifica e l'esecuzione del protocollo firmato Roma il 15 novembre 1984 — disegno di legge testè approvato in via definitiva —, fa un riferimento cogente alle modalità di cui agli articoli 4 e 5 del protocollo stesso per la piena ed intera esecuzione del medesimo. Il disegno di legge n. 1306 quindi si connota come lo strumento giuridico proprio dell'ordinamento italiano previsto dal richiamato articolo 4 del proto-

collo, con il quale viene data piena ed intera esecuzione alle norme pattizie prodotte in data 8 agosto 1984 dalla Commissione paritetica, integralmente recepite dal citato protocollo — si veda l'articolo 1 — comprese le modifiche concordate fra le parti nella stessa data del protocollo tramite lo scambio di note fra il presidente del Consiglio, onorevole Craxi, ed il Segretario di Stato di Sua Santità, cardinale Casaroli.

Ne consegue che le norme del disegno di legge n. 1306 derivano nella loro puntuale articolazione e nella loro letterale stesura da un procedimento che ripete la sua legittimazione dalla stipulazione di un accordo internazionale. Con il disegno di legge testè approvato viene autorizzato il Governo, con atto del Presidente della Repubblica, a ratificare quell'accordo.

Da quell'atto sorge un obbligo di diritto pubblico internazionale per lo Stato italiano di dare esecuzione all'accordo, ed è ciò che viene realizzato con il disegno di legge n. 1306, che va a riempire il vuoto lasciato dalla mancanza della clausola di piena ed intera esecuzione data al trattato allegato.

Mi rivolgo pertanto alla personale cortesia del senatore La Valle per invitarlo a ritirare gli emendamenti proposti, atteso che questo suo atto non avrebbe alcun significato politico, ma andrebbe puramente e semplicemente nell'ambito dell'ordinato svolgimento delle procedure previste. Se l'invito non fosse accolto, non potrei fare altro, senatore La Valle, che dichiarare gli emendamenti stessi non ammissibili.

LA VALLE. Signor Presidente, io volentieri accoglierei il suo invito, ma mi trovo nell'impossibilità di farlo, perchè pochi minuti fa ho affermato che, mio giudizio, con l'articolo 2 del disegno di legge n. 1305 noi diamo piena ed intera esecuzione al protocollo del 15 novembre con le norme annesse; io sono ancora fermamente stabilito su questa tesi, che nessuno ha contestato: infatti non ho avuto risposta alla dimostrazione che ho cercato di fare. Allora se ritengo — come ritengo — che l'esecuzione piena ed intera viene data con l'atto di approvazione del disegno di legge n. 1305 e con lo scambio

degli strumenti di ratifica che avverrà quando il Presidente della Repubblica ratificherà, con questo, l'accordo del 18 febbraio, di conseguenza penso che il disegno di legge n. 1306 sia un disegno di legge susseguente, un disegno di legge riguardante solo l'ordinamento interno.

Per questi motivi mi pare che non ci sia la necessità della ripetizione letterale, della duplicazione, della traslitterazione delle norme concordate pattizamente e che quindi il Parlamento potrebbe riprendere, in questa sede, la sua libertà di emendamento, non — come le ho scritto nella mia lettera — in contrasto con l'accordo stipulato — perchè è chiaro che questo aprirebbe i problemi da lei posti — ma semplicemente come chiarimento, sfrondamento, depurazione di quegli aspetti non necessari della normativa che invadono la sfera autonoma e gelosa dell'ordinamento ecclesiastico.

Questa è la ragione per cui io ritenevo di rendere un servizio a questo Parlamento e alle istituzioni cercando di sostenere questa battaglia per una distinzione, per una chiarificazione del rapporto tra il disegno di legge n. 1305 e il disegno di legge n. 1306. Dal momento che a questo non sono riuscito, allora naturalmente mi rimetto alla sua decisione, ma non possono ritirare degli emendamenti che ho presentato nello spirito che le ho detto.

PRESIDENTE. Prendo atto dei motivi che le consigliano, che impongono alla sua coscienza di non accogliere il mio invito, e che io rispetto, e confermo la mia decisione, dichiarando pertanto inammissibili i seguenti emendamenti al disegno di legge n. 1306:

Sopprimere l'articolo.

23.1

LA VALLE

Sopprimere il secondo comma.

24.1

LA VALLE

Sopprimere il primo comma.

29.1

LA VALLE

Al secondo comma, sostituire le parole: «Tali enti», con le seguenti: «Le diocesi e le parrocchie costituite nell'ordinamento canonico di cui, ai sensi dell'articolo 29 delle norme approvate nel protocollo 15 novembre 1984, con provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente saranno determinate entro il 30 settembre 1986 la sede e la denominazione,».

29.2 LA VALLE

Sopprimere l'articolo.

33.1 LA VALLE

Sopprimere l'articolo.

34.1 LA VALLE

Sopprimere l'articolo.

35.1 LA VALLE

Sopprimere l'articolo.

39.1 LA VALLE

Sopprimere l'articolo.

40.1 LA VALLE

Sopprimere l'articolo.

42.1 LA VALLE

Sopprimere l'articolo.

43.1 LA VALLE

Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analogamente si procederà se, in base alle opportune intese, eguale disciplina sarà stabilita per le erogazioni liberali in denaro destinate al sostentamento dei ministri di altre confessioni o religioni».

46.1 LA VALLE

Al primo comma, sopprimere le parole: «e in quello della Chiesa», «contestuale», «e negli Acta Apostolicae Sedis».

75.1 LA VALLE

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1306:

TITOLO I

ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

ART. 1.

Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

È approvato.

ART. 2.

Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.

L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

È approvato.

ART. 3.

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

È approvato.

ART. 4.

Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

È approvato.

ART. 5.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

È approvato.

ART. 6.

Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

È approvato.

ART. 7.

Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.

Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attività non è limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.

Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.

È approvato.

ART. 8.

Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.

È approvato.

ART. 9.

Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

È approvato.

ART. 10.

Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.

Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.

In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

È approvato.

ART. 11.

Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officatura.

È approvato

ART. 12.

Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

È approvato

ART. 13.

La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme.

È approvato

ART. 14.

Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.

Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

È approvato

ART. 15.

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.

È approvato

ART. 16.

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

È approvato

ART. 17.

Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

È approvato

ART. 18.

Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

È approvato

ART. 19.

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.

È approvato

ART. 20.

La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.

Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

È approvato

TITOLO II

BENI ECCLESIASTICI
E SOSTENTAMENTO DEL CLERO

ART. 21.

In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.

È approvato

ART. 22.

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.

È approvato

ART. 23.

Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.

In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.

È approvato

ART. 24.

Dal 1º gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51.

Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.

I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione

per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.

È approvato

ART. 25.

La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.

È approvato

ART. 26.

Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che prestino continuativamente opera in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.

È approvato.

ART. 27.

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.

Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

È approvato.

ART. 28.

Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.

Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.

Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22.

L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

È approvato.

ART. 29.

Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.

Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le

case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.

È approvato.

ART. 30.

Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte.

Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora la autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.

È approvato.

ART. 31.

Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.

Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono.

Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69.

È approvato.

ART. 32.

Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell'estinzione.

Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.

È approvato.

ART. 33.

I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.

È approvato.

ART. 34.

L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato.

La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto. Tali procedure devono assicurare un'adequata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.

Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

È approvato.

ART. 35.

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.

Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.

È approvato.

ART. 36.

Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai

sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.

È approvato.

ART. 37.

L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa.

Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico.

Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorità: Stato, comune, università degli studi, regione, provincia.

Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma.

Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.

Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da tale data.

Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38.

Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere liberamente l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto.

Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando:

a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;

b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino.

La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.

È approvato.

ART. 38.

Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:

a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta;

b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.

È approvato.

ART. 39.

L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei

suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana.

Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana.

È approvato.

ART. 40.

Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma.

È approvato.

ART. 41.

La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48.

Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale.

È approvato.

ART. 42.

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma.

L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.

È approvato.

ART. 43.

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.

È approvato.

ART. 44.

La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi;

b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento;

c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero;

d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione;

e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione;

f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;

g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero;

h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48.

La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47.

È approvato.

ART. 45.

Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.

È approvato.

ART. 46.

A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

È approvato.

ART. 47.

Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il me-

se di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

È approvato.

ART. 48.

Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

È approvato.

ART. 49.

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

È approvato.

ART. 50.

I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finan-

ziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.

Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.

Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme

Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto di cui all'articolo 21, terzo comma.

Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

È approvato.

ART. 51.

Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.

Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre.

L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della provincia competente per territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.

Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme,

tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma; assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.

Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo 24.

Dal 1° gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.

È approvato.

ART. 52.

Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.

Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate.

È approvato.

ART. 53.

Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo.

Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38.

Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

È approvato.

TITOLO III

FONDO EDIFICI DI CULTO

ART. 54.

Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1° gennaio 1987.

Dalla stessa data sono soppresses anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica.

Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

È approvato.

ART. 55.

Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.

È approvato.

ART. 56.

Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.

È approvato.

ART. 57.

L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti.

Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.

Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da:

il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;

il Direttore generale degli affari dei culti;

2 componenti designati dal Ministro dell'interno;

1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;

1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.

È approvato.

ART. 58.

I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici

di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.

La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.

È approvato.

ART. 59.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno.

È approvato.

ART. 60.

Sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.

È approvato.

ART. 61.

Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1° gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

È approvato.

ART. 62.

I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1° gennaio 1987, salva la facoltà degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.

In tali casi ad essi è liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.

È approvato.

ART. 63.

L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.

È approvato.

ART. 64.

I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo.

In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.

È approvato.

ART. 65.

Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano

la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

È approvato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 66.

Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorità ecclesiastica competente.

È approvato.

ART. 67.

Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.

I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla data del 1° luglio 1984, e che continuino nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.

È approvato.

ART. 68.

Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari.

È approvato.

ART. 69.

I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.

È approvato.

ART. 70.

Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica.

È approvato.

ART. 71.

Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.

È approvato.

ART. 72.

Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.

Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.

È approvato.

ART. 73.

Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti.

È approvato.

ART. 74.

Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.

È approvato.

ART. 75.

Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e negli *Acta Apostolicae Sedis*.

L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.

Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel voto sui testi in discussione, riguardanti la ratifica del protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici, formulato dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 7 del protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, e l'inserimento delle stesse norme nel nostro ordinamento, il Gruppo liberale si asterrà, coerentemente a quanto ha già fatto nelle votazioni sui precedenti testi presentati in Parlamento in applicazione del precitato protocollo addizionale del 18 febbraio 1984.

Con i testi ora in discussione si conclude la complessa procedura della modifica delle norme contenute nei Patti lateranensi dell'11 febbraio 1929. Toccò proprio al sottoscritto esprimere il pensiero del Partito liberale sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio che annunciavano ed illustravano le linee generali dell'accordo già raggiunto tra lo Stato e la Santa Sede per la modifica dei suddetti Patti. Dissi allora che ci saremmo astenuti ma precisai che la nostra astensione aveva il segno più, per significare che riconoscevamo quello che di positivo c'era nelle norme concordate, soprattutto perchè ci sembrava di capire che la linea seguita correva, sia pure con alcune incertezze, in direzione di un traguardo di regolamento di tipo ragionevolmente separatistico dei rapporti tra i due enti, che noi prediligiamo, e al quale intendevamo riaffermare la nostra persistente adesione mediante l'astensione.

In quella occasione ricordai anche che avremmo preferito che si fosse seguito il metodo suggerito dall'indimenticabile Carlo Arturo Iemolo, un metodo che felicemente si era già cominciato a sperimentare, quello di attendere che dall'albero dei patti del 1929 fossero via via cadute le foglie secche, come

già in parte era accaduto e sarebbe certamente accaduto per il resto, senza impegnare la democrazia post-fascista nella diretta stipulazione di un nuovo concordato, quale è quello stipulato sotto la copertura nominalistica di modifica ad alcune norme del Concordato del 1929.

So bene che è sempre pronta la saggezza di quelli che dicono che è meglio un uovo oggi che la gallina domani, ma so pure che spesso questa saggezza maschera un difetto di coraggio di cui prima o poi si pagano le conseguenze. Ciò ricordato e premesso, debbo subito dire lealmente che se fossero stati noti i testi ora in discussione forse noi ci saremmo astenuti ugualmente, non col segno del più, ma del meno. Non dirò che *in cauda venenum*, ma solo che questi testi conclusivi rendono evidenti in una materia molto delicata rapporti quanto meno equivoci che si intrecciano tra Stato e Chiesa e segnano secondo la nostra valutazione un regresso e non un progresso sulla strada del separatismo.

Il senatore La Valle non erra secondo me nel denunciare che la connessione tra i disegni di legge nn. 1305 e 1306 testimonia un'innammissibile interferenza giurisdizionalistica dello Stato nell'ordinamento interno della Chiesa cattolica, oltre che il contrasto tra alcune norme e il principio dell'uguaglianza sancito dalla Costituzione. Prima di giungere a motivare il mio consenso all'interpretazione del senatore La Valle, mi spetta di mettere in chiaro che il presupposto della novità più significativa contenuta nei testi in discussione, novità, mi duole dirlo, di cui la nostra stessa scienza giuridica non ha dimostrato finora di aver acquisito una chiara coscienza, è contenuto nella riforma del codice di diritto canonico del 1983 che abolì il sistema beneficiale come sistema prevalente per il sostentamento del clero. Al sistema beneficiale proprio della Chiesa era abbinato e innestato il sistema delle congrue, con cui lo Stato con i suoi interventi finanziari integrava il reddito differenziato che il clero traeva dai benefici, per renderli congrui ed equi nei casi in cui ciò era necessario. Caduto il sistema beneficiale era logico che cadesse anche il sistema

congruale e che i due enti, Chiesa e Stato, si incontrassero nella ricerca di un nuovo tipo di sostentamento del clero, la cui invenzione costituisce la principale novità dei testi in discussione e il cui ingresso nel nostro ordinamento costituisce una seria incognita per la chiarezza dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia nell'avvenire.

Desidero dapprima soffermarmi sulla novità che costituisce il nuovo sistema nella vita stessa della Chiesa. Se visse Max Weber, signor Presidente, il grande sociologo tedesco che additò nella generale burocratizzazione il destino del nostro tempo, ravviserebbe in quello che è accaduto una solenne conferma alla sua interpretazione. In sostanza anche la Chiesa si burocratizza e lo fa sotto la spinta irresistibile dell'egalitarismo. Col sistema dei benefici vi era una differenziazione, esistevano i parroci ricchi e i parroci poveri e le congrue statali volevano essere perciò un rimedio a questa disegualianza. Con la nuova disciplina si aboliscono i benefici e la massa di beni da essi costituita si trasferisce in proprietà al nuovo istituto diocesano per il sostentamento del clero; da esso i sacerdoti saranno retribuiti in base a criteri uniformi fissati dalla Conferenza episcopale italiana. Ovviamente sono abolite anche le congrue che lo Stato sostituisce attraverso un congegno ingegnoso basato sulla liberalità dei cittadini credenti, incentivata dalla sicurezza della deduzione dalla denuncia annuale dei redditi della somma massima di due milioni di lire offerte alla Chiesa e dall'obbligo per l'erario di versare annualmente alla Conferenza episcopale italiana quella parte dell'introito quantificabile nell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinato in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica, che i contribuenti dichiarino espressamente che sia destinata alla Chiesa cattolica.

Il protocollo prevede anche la creazione dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero che ha il fine di integrare le risorse degli istituti diocesani con i mezzi raccolti dalla liberalità dei cittadini e con quelli

ricevuti dallo Stato attraverso la Conferenza episcopale.

Trattasi di una disciplina che il grande Pascal non ammirerebbe proprio per l'eccesso del suo spirito di geometria. È noto che Pascal prediligeva l'*esprit de finesse*.

Nasce nella Chiesa cattolica italiana una nuova, formidabile struttura burocratica, quella per l'appunto eretta per il sostentamento del clero con criteri egualitaristici.

È difficile dire quali effetti produrrà nella vita interiore della Chiesa questo nuovo apparato. Senza dubbio il sistema benefico era corroso e soprattutto incompatibile con lo spirito del nostro tempo; ma c'è il rischio che quei margini di autonomia e di libertà che consentiva il vecchio sistema non li consenta il nuovo.

Mi si può obiettare che io laico non mi debbo preoccupare di ciò; viceversa me ne preoccupo perchè sono convinto che in una società nella quale deperiscano le fonti della vita spirituale, che sono alimentate dalla religione della maggioranza, anche la salute morale dello Stato ne risenta. Non escludo che anche la scelta del nuovo sistema di sostentamento del clero sia un segno della trionfante secolarizzazione. Se ciò fosse vero, saremmo in presenza non di una secolarizzazione fuori dalla Chiesa, intorno alla Chiesa, ma di una secolarizzazione all'interno della stessa Chiesa.

Stamane mi sono voluto rileggere il testo di quel disegno di legge ispirato dal Presidente del Consiglio di allora che si chiamava Bettino Ricasoli, presentato alla Camera dei deputati dai ministri Scialoja e Burgatti il 17 gennaio del 1867 sulla libertà della Chiesa e la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Quel disegno di legge fu discusso, ma respinto perchè ritenuto troppo favorevole alla libertà della Chiesa. In quel momento soffiava forte il vento del giurisdizionalismo. L'articolo 2 aboliva tutti i vincoli statali alla Chiesa, ma stabiliva anche che erano ugualmente aboliti i suoi privilegi. L'articolo 4 prescriveva che la Chiesa provvedeva a se medesima con il libero concorso dei suoi componenti e con i beni che le appartenessero o potesse legittimamente acquistare sotto le disposizioni e nelle forme prescritte dalla legge dello Stato.

Debbo ricordare, onorevoli colleghi, che Bettino Ricasoli fu un pugnace e coerente assertore dell'autonomia dello Stato, ma anche uno dei più alti e schietti spiriti religiosi. Era un fervente cattolico dell'Italia del secolo XIX.

Ovviamente non sono ammissibili emendamenti: l'abbiamo sentito dal Presidente, ma io ne ero convinto anche prima; se fossero stati ammissibili, io ne avrei presentati almeno due. Il primo avrebbe proposto di abolire quella norma contenuta nel comma terzo dell'articolo 47 che stabilisce che, in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Secondo me questa è una norma incompatibile con la sua stessa *ratio*. Se si ammette, come la norma ammette, che una quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito sia destinata a scopi di interessi sociali o a scopi di carattere religioso per volontà espressa del contribuente, si deve giungere alla conclusione che chi non esprima una delle due scelte, sceglie in realtà che tutta l'imposta da lui pagata resti nell'appartenenza dello Stato e sia destinata ai normali fini dello Stato stesso. È evidente il favore implicito in questa norma contraddittoria.

Il secondo emendamento che io proporrei sarebbe di ristabilire l'unità del nostro ordinamento giuridico che è violata dall'articolo 22 che stabilisce che la personalità giuridica degli istituti per il sostentamento del clero, che conferisce ad essi la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, è concessa dal Ministro dell'interno, mentre, ai sensi dell'articolo 1, tutti gli enti ecclesiastici sono riconosciuti giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Per effetto dell'articolo 22 suddetto avremo in Italia due categorie di enti morali giuridicamente riconosciuti: quella degli enti morali riconosciuti dal Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, e quella degli enti morali riconosciuti con semplice decreto del Ministro dell'interno, non sentito il Consiglio di Stato.

Ho cercato la *ratio* di questa differenza, ma non l'ho trovata neppure nella diligente

relazione della senatrice Martini che non cita la differenza tra l'articolo 1 e l'articolo 22.

Ho detto che la nuova disciplina del sostentamento del clero costituisce una seria incognita anche per l'ordinamento dello Stato nei suoi rapporti con la Chiesa. Per comprovare la serietà di questa incognita mi basta additare lo spettro del giurisdizionalismo che ritorna in questo testo, come ha osservato il senatore La Valle. Ho già anticipato il mio consenso su questo ultimo punto; per motivarlo è sufficiente citare l'articolo 44 che prescrive l'obbligo della Conferenza episcopale italiana a trasmettere all'autorità statale competente un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, un rendiconto che deve contenere dati precisi ed esaurienti su cinque punti che non vi leggerò.

Il rendiconto è un documento che nel suo stesso titolo reca l'obbligo di rendere conto a chi abbia un potere di controllo, ma devo dire al senatore La Valle che una volta che si prescelga, come ha prescelto la nuova disciplina del sostentamento del clero accolta dai testi in discussione, l'intervento finanziario dello Stato, sia pure reso operativo solo dalle scelte dei contribuenti, è fatale che scatti la molla giurisdizionalistica in forma di controlli statali sulla spesa effettuata con i mezzi forniti dallo Stato stesso direttamente e indirettamente. Desidero concludere con un rapidissimo accenno ad una indagine demoscopica progettata dalla Fondazione Einaudi e da essa affidata alla Doxa sul nuovo sistema di sostentamento del clero. Questa indagine è stata compiuta nel novembre scorso, quando erano già note le conclusioni della commissione paritetica.

Ho qui l'ampia illustrazione delle risposte fornite ai quesiti che la Fondazione Einaudi ha sottoposto mediante questa indagine che è stata effettuata, come ho detto, dalla Doxa di Milano. Vi leggerò la brevissima conclusione che è però illuminante: «Alla luce dei risultati del nostro sondaggio e in considerazione della normativa proposta dalla Commissione paritetica, si possono ipotizzare tre possibili scenari futuri: o la Chiesa riuscirà, mobilitando tutte le proprie forze, a com-

piere una azione di proselitismo incisiva e a drenare a suo vantaggio la più grande fetta possibile del mercato della carità, assicurandosi oltre alle oblazioni volontarie la gran parte della quota dello 0,8 per cento dell'IPERF, in modo da non mutare sostanzialmente l'entità attuale delle sue entrate, o la palese insufficienza delle entrate della Chiesa la costringerà a dover chiedere la revisione del meccanismo di finanziamento, come previsto nel già citato articolo 49 del disegno di legge governativo, o, infine, il meccanismo avrà un funzionamento zoppo a causa dell'evidente disparità tra i bisogni della Chiesa e le risorse a sua disposizione e non sarà mai in grado di essere attuato compiutamente, tanto da richiedere un suo ripensamento. In questo caso, dunque, più che di soluzioni del problema si dovrebbe parlare di una semplice sperimentazione, attuata mediante la normativa proposta, di un sistema nuovo, soggetto a verifica. Ma allora se, come pare, questa costituisce l'ipotesi più propabile, allorquando si dovrà determinare il sistema definitivo non si potrà fare a meno di tenere conto del fatto che, come emerge (e questa è una risposta molto significativa) dalla risposta al quesito n. 2, la maggioranza degli italiani ritiene giusto che le spese per il mantenimento della Chiesa siano sopportate solo dai fedeli e non da tutti i cittadini.

Questa, dunque, potrebbe costituire la linea guida dell'azione dello Stato nei suoi rapporti non solo economici con la Chiesa. Anche in questo senso, signor Presidente, va dunque il nostro voto.

JANNELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le osservazioni che sono state fatte in questa Aula non sono certamente nuove: sono tutte osservazioni che vengono da lontano e che a mio avviso hanno dei vizi di origine. Mi scuseranno i senatori La Valle e Anderlini.

L'articolo 7 della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono disciplinati da un Concordato. Quel Concordato sottoscritto nel 1929 è ormai vecchio e contiene norme certamente inattuali e soprattutto superate, per cui si è evidenziata la necessità di addivenire ad un nuovo Concordato.

Ora, coloro i quali, come il senatore La Valle e il senatore Anderlini, hanno fatto in questa Aula osservazioni estremamente intelligenti e acute avrebbero potuto sostenere, almeno a mio avviso, con più limpidezza una tesi molto più estremista e cioè che i rapporti tra Stato e Chiesa non debbano essere disciplinati da un Concordato. Sarebbe stato molto più semplice e facile.

ANDERLINI. Il mio Gruppo ha presentato due volte un progetto di legge di riforma costituzionale abrogativo dell'articolo 7 della Costituzione.

JANNELLI. Certo, non lo discuto. Ma allora, come osservava il senatore Anderlini, si sarebbe posto il problema di abrogare l'articolo 7 della Costituzione. Comunque il discorso sarebbe stato diverso, ogni Gruppo avrebbe assunto le proprie responsabilità e non so quale sarebbe stato il risultato. (*Interruzione del senatore Accili*).

Tuttavia l'articolo 7 della Costituzione è rimasto in piedi, come ho già detto prima, abbiamo un Concordato vecchio e ormai superatissimo, per cui si poneva l'esigenza di modificare il Concordato del 1929. Il senatore Anderlini ha detto, tra l'altro, che mentre la Chiesa cattolica ha avuto la possibilità di esprimere, quanto meno, dei dissensi o delle osservazioni, di dare dei suggerimenti e di fare delle proposte di emendamento...

ANDERLINI. Cinque.

JANNELLI... lo Stato italiano, il Parlamento, gli organi costituzionali, deputati a varare questa nuova normativa, non hanno avuto questa possibilità. Ma, senatore Anderlini, le vorrei ricordare che il 2 agosto 1984 si sono discussi in questa sede i principi e le

direttive ai quali la Commissione paritetica si sarebbe dovuta ispirare.

ANDERLINI. Il cardinale Casaroli è andato oltre quelle direttive.

JANNELLI. D'accordo, è possibile, però il Senato ha avuto la possibilità di discutere le direttive. In quella sede, dunque, voi potevate fare una battaglia per rendere molto più incisiva l'azione del Governo italiano se ritenevate che quest'ultimo non si muovesse nel senso desiderato. In quella sede sono state fatte osservazioni, che il Governo ha recepito e ha trasmesso ai rappresentanti della Commissione paritetica prevista nell'articolo 7 dell'accordo firmato il 18 febbraio 1984 e la Commissione paritetica è andata avanti. Quale procedimento si poteva scorgere se non quello dell'adozione da parte del Governo di due provvedimenti, il n. 1305, che è una ratifica di trattati internazionali, e il n. 1306 che è un disegno di legge che non ha rango concordatario ma che ha, come presupposto, il provvedimento n. 1305, e cioè la ratifica del protocollo sottoscritto dal Governo italiano e dalla Santa Sede? Quando si è in un regime pattizio una parte non può modificare quello che si è convenuto senza che l'altra parte non abbia delle reazioni uguali e contrarie. Quindi, se noi volessimo emendare il provvedimento n. 1306, dovremmo rinviarlo nuovamente alla Commissione paritetica, o dovremmo rinominare una Commissione paritetica, affinché individui quelle parti che eventualmente fossero modificate, altrimenti ci troveremmo di fronte ad una unilaterale modificazione dei patti contrattati. *Pacta sunt servanda* e da ciò discende il principio della immodificabilità e dell'inemendabilità di queste norme. Inoltre, desidero sottolineare che una tal procedura non rappresenta qualcosa di aberrante o — come ha dichiarato il senatore Anderlini — «un pasticciccio» di ordine giuridico.

ANDERLINI. Lo sanno tutti.

JANNELLI. In questo caso noi ci troviamo di fronte a due provvedimenti, come

ho già detto. Con il disegno di legge n. 1305 si dà la possibilità al Parlamento italiano di ratificare un trattato internazionale e con il n. 1306 vengono introdotte con i mezzi e gli strumenti del nostro ordinamento le disposizioni elaborate dalla Commissione paritetica. Quindi, si tratta, nella forma, di un disegno di legge ordinario ma sottostante ad esso vi è il protocollo di cui si propone l'autorizzazione alla ratifica con il disegno di legge n. 1305.

I delicati problemi giuridici che sono stati richiamati in quest'Aula e nelle Commissioni di merito certamente appassiano e possono apparire suggestivi, però non sono estranei al nostro ordinamento giuridico provvedimenti inemendabili. Signor Presidente, lei che è un giurista ce lo può insegnare. Infatti, il disegno di legge n. 1306 si presenta come un provvedimento ordinario le cui norme non hanno di per sé rango concordatario ma hanno un loro specifico carattere. Sono disposizioni che la dottrina individua come «norme legislative rafforzate», nel senso che una qualsiasi modificazione di esse dovrebbe essere preceduta da altro accordo o da altra intesa tra le parti contraenti. Dette norme, però — come la Presidenza ha sostenuto in modo molto esatto —, si sottraggono alla potestà emendativa delle Camere per evitare proprio una rinegoziazione dell'accordo stesso. Qualora il Parlamento nella sua sovranità non volesse condividere l'intesa posta in essere, potrebbe non approvare il disegno di legge. La conseguenza sarebbe la necessaria, preventiva modificazione dell'accordo intercorso e la successiva presentazione di un nuovo disegno di legge con norme conformi al diverso contenuto dell'accordo raggiunto.

Messa in luce la peculiarità delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1306, va detto che un tale tipo di norme legislative rafforzate non è estraneo al nostro ordinamento giuridico. Gli esempi ci sono offerti dalle leggi che recepiscono i contratti collettivi di lavoro e da quelle che regolano, secondo l'articolo 8 della Costituzione, i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse da quella cattolica sulla base di intese con le rispettive rappresentanze.

Per entrare nel merito — come con somma modestia ci permettiamo di fare — il disegno di legge n. 1306, senatore Valitutti, contempla la disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici in Italia e quella del sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. Gli enti costituiti ed approvati dall'autorità ecclesiastica possono essere riconosciuti come persone giuridiche purché abbiano finalità di religione e di culto e la loro sede sia in Italia. Gli enti ecclesiastici riconosciuti devono poi iscriversi nel registro delle persone giuridiche. In altri termini, senatore Valitutti, a mio avviso si è individuato per gli enti ecclesiastici un sistema che si poggia su una duplice garanzia: garanzia per la Chiesa, in quanto gli enti strutturalmente destinati al culto (istituti religiosi, seminari) non possono vedersi negare discrezionalmente la personalità giuridica dello Stato e garanzia, però, contestuale per lo Stato italiano, in quanto la personalità giuridica deve essere concessa solo a quegli enti destinati al culto e non a tutti gli enti ecclesiastici che hanno altre finalità. Per questi ultimi, di volta in volta, può essere concessa la personalità giuridica dopo un penetrante accertamento dei fini perseguiti dagli enti stessi.

Per quanto riguarda il sostentamento del clero...

VALITUTTI. La questione è l'Istituto diocesano.

JANNELLI. Sì, ma esso persegue proprio finalità di culto e di religione. Queste sono le norme che ad un certo momento hanno potuto far raggiungere un accordo dopo tanti anni, dopo un decennio di trattative tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

VALITUTTI. Ma vorrei capirne la *ratio*.

JANNELLI. Chiaramente si tratta di un *do ut des*, non è che ci troviamo di fronte a situazioni che non potevano essere trattate in modo diverso. Il problema è che, a nostro avviso, questo disegno di legge n. 1306, in cui è trasfuso poi il contenuto dell'accordo raggiunto dalla Commissione paritetica, ha

un valore sociale estremamente importante — questo è stato dimenticato — e mi riferisco alla parte che concerne il sostentamento del clero. Infatti, va detto che i benefici ecclesiastici vengono ormai sostituiti da un sistema di retribuzione più equo, rivolto a tutti gli ecclesiastici che lavorano nelle diocesi e non soltanto ai titolari del beneficio: le mense vescovili, i benefici capitolari, i benefici parrocchiali.

I patrimoni dei benefici sono accorpati negli istituti diocesani per il sostentamento del clero e quindi queste norme hanno veramente un sapore e un significato affatto particolare sul piano sociale, per il clero più povero, per il clero, cioè, che non aveva il privilegio di avere dei benefici come la mensa vescovile, come i benefici capitolari, come i benefici parrocchiali.

Quindi si è fatto un passo avanti in senso veramente sociale e progressista. Questo però non è stato assolutamente messo in risalto da uomini che pure appartengono alla sinistra e che hanno soltanto preso di mira determinate norme per rendere più difficile l'iter legislativo di questa normativa. Però non si sono messi poi in luce gli aspetti estremamente positivi che certamente stanno a caratterizzare un provvedimento in senso progressista e molto più civile.

Si prevede poi un istituto centrale, che avrà come entrate le erogazioni annuali dei fedeli, che possono essere dedotte dal reddito personale fino a un importo di due milioni. Diceva il senatore Anderlini che il cardinale Casaroli ha ottenuto che da un milione si passasse a due milioni: io credo che effettivamente queste marginali modificazioni non possano incidere sulla positività del disegno di legge.

ANDERLINI. Intendevo sostenere il mio diritto ad emendare, così come ha emendato monsignor Casaroli.

JANNELLI. Abbiamo già spiegato le ragioni della non emendabilità. Lei può rigettare — come credo che farà — il disegno di legge e votare contro, ma se votassimo tutti contro, dovremmo rinegoziare con la

Santa Sede questo accordo. C'è poco da fare: siamo due parti, non siamo una sola parte. Siamo due istituzioni sovrane che debbono pur concordare su determinati punti.

Allora, dicevo, questo istituto centrale, a decorrere dall'anno finanziario, sarà alimentato da una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale, e in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Il senatore Valitutti si domandava: se non c'è la scelta del contribuente in ordine all'otto per mille, perchè si deve presumere che questa quota vada in proporzione delle scelte operate dagli altri cittadini? Si tratterebbe di una coartazione che non avrebbe assolutamente senso, nè si risconterebbe una giustificazione per una tal disciplina. Ebbene, io credo invece, senatore Valitutti, che in definitiva non ci poteva essere metodo diverso, un criterio diverso di suddivisione, in mancanza di scelta del cittadino contribuente per alimentare o i fondi sociali o i fondi religiosi, da quello adottato.

VALITUTTI. Non è più una scelta allora.

JANNELLI. Certo, che è una scelta. Questo 8 per mille delle entrate derivante dall'IRPEF è destinato a fini sociali e a fini religiosi, perciò la scelta è affidata al cittadino. Io posso decidere che il mio 8 per mille vada a finire ai fondi religiosi. Il senatore Bobbio potrà dire di volere che il suo 8 per mille vada ai fondi sociali. Il problema è questo, senatore Valitutti, cioè che anche queste norme hanno un significato, un valore, una caratteristica, una connotazione affatto sociale perchè si impone a tutti i cittadini, per responsabilizzarli meglio, che davvero di fronte a un grosso fenomeno, come è quello della fame nel mondo, e alle catastrofi e alle calamità ci sia la loro partecipazione, voluta o imposta in modo che ognuno di noi partecipi ad alimentare fondi che hanno finalità altamente spirituali, morali e civili.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, che tranquillizzano la

coscienza del Gruppo socialista, dei socialisti, nel dare un voto consapevolmente favorevole al disegno di legge al nostro esame. (Applausi dalla sinistra).

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Signor Presidente, non avrò bisogno di molto tempo per illustrare le ragioni per le quali la maggioranza del Gruppo della Sinistra indipendente voterà contro il provvedimento. Non ne avrò bisogno perchè nel corso di queste due giornate di dibattito il nostro Gruppo ha ripetutamente avuto occasione di esprimere la sua opinione sul complesso dei due provvedimenti, sui titoli specifici che vanno poi a comporre i testi al nostro esame, sul significato generale che questa operazione assume dal punto di vista politico.

Tuttavia, visto che troppo spesso i nostri discorsi sono caduti in una Aula semivuota, forse vale la pena che stasera, dal momento che siamo in una ventina di persone, ricapitolati rapidissimamente i nostri argomenti. Comincerò da un esame di merito, che vale sempre la pena fare, perchè è troppo facile discutere di questioni di carattere generale senza un esame ravvicinato delle questioni più rilevanti.

Non ho certo voglia di riesaminare i 75 articoli del testo al nostro esame, però vale la pena che vi dica che a nostro giudizio il titolo primo, quello che affronta la questione del riconoscimento degli enti ecclesiastici, dando degli enti stessi una definizione labile, contraddittoria, priva di contorni precisi, e che ipotizza in maniera esplicita un grosso avviamento dell'area degli enti ecclesiastici riconosciuti, causerà alcuni problemi. Sappiamo tutti quali sono le conseguenze derivanti dal fatto che un ente ecclesiastico abbia il riconoscimento cosiddetto giuridico, quali sono le conseguenze che paventiamo prevedibilissime: un ampio contenzioso tra gli organi competenti della CEI e quelli dello Stato italiano per stabilire che questo o quell'ente ha diritto o meno al riconoscimento.

Come è noto, una parte di questi enti sono riconosciuti *ope legis* e su questi *nulla quaestio*. C'è però un'altra serie di enti per i quali sarà difficilissimo stabilire se il fine di religione e di culto è preminente, significativo e rilevante rispetto a quello di altri enti. Sappiamo anche come la proliferazione di questi enti, che arrivano anche a gestire attività di carattere commerciale — con questo non faccio certamente una rivelazione — possa inserirsi in maniera non corretta nelle nostre strutture produttive e possa invadere, come di fatto già oggi accade, e forse è questo il punto più delicato, quel significativo ambito dell'assistenza pubblica che sulla base degli articoli 38, 117 e 118 della Costituzione è invece affidato alla responsabilità legislativa delle regioni e operativa dei comuni e delle province.

Come è noto, si tratta di un settore quanto mai contraddittorio, informe e disarticolato, di cui non conosciamo con chiarezza neppure la profondità ed il peso. Qualche anno fa, durante i famigerati Governi dell'unità nazionale, si è fatto un tentativo di disbosciamento di quest'area con la famosa legge sulle IPAB, ma poi tutto si è fermato lì. L'ampliamento dell'area degli enti ecclesiastici riconosciuti rende sempre più difficile, direi quasi impossibile, prendere sul serio colui che domani presenterà una proposta impegnativa per tentare di riformare questa area della pubblica assistenza, che pure in un paese moderno deve essere portata ai giusti livelli, svincolata cioè dalle forme semplicemente caritative, acquistando un suo rilievo e significato. Infatti non è vero che la società del benessere annulla la necessità di provvedere ai gruppi di persone emarginate che purtroppo continuano ad esistere in questa società.

MARTINI, *relatore*. Non ha sentito la replica del Governo su questo punto?

ANDERLINI. Mi spiace, ma qualche volta mi capita di dovermi assentare dall'Aula.

Il secondo ordine di ragioni che motivano la nostra contrarietà risiede nel fatto che riteniamo improponibile in uno Stato moderno finanziare un culto. Questo è il

punto: lo Stato moderno deve creare le condizioni perchè ciascuno possa autonomamente scegliere il culto che ritiene più congeniale o anche la linea del non credere, del nessun culto, la visione laica e terrena, senza trascendenze della vita. Tutto questo lo Stato moderno può farlo. La nostra Costituzione parla di eguale libertà che lo Stato deve garantire a tutti i culti e non c'è dubbio che il titolo secondo non garantisce uguale libertà. Le ragioni sono note: non potevamo fare diversamente perchè non è stato possibile emendare. Il senatore La Valle aveva presentato un emendamento per stabilire che la norma contenuta nell'articolo 47 di questo testo, formulata a favore della Chiesa cattolica, fosse valida anche per altre confessioni religiose. Il meccanismo della non emendabilità ha però impedito addirittura che si votasse un emendamento di questo genere. Di fatto, però, quando il testo è stato redatto, concordato e firmato dalle due parti conteneva già in maniera esplicita una discriminazione nei confronti degli altri culti.

Non a caso, infatti, uno degli altri culti, quello della Tavola valdese, con il quale è stata raggiunta un'intesa, ha voluto che fosse messo ripetutamente per iscritto il fatto che la Tavola valdese rifiuta ogni contributo da parte dello Stato. Il finanziamento pubblico dei culti è una questione seria che la coscienza dei cattolici deve effettivamente porre a sè stessa, così come se la pone la coscienza di un non credente come me che tiene presenti le ragioni generali dello Stato. Non voglio affermare che lo Stato debba disinteressarsi totalmente della questione perchè è vero che la religione non è solo culto, ideale, teologia e fede nella trascendenza, ma è anche vita quotidiana, edifici e strutture operative. Io non sono radicale su questo punto.

La formula corretta stava nella funzione di collettore dello Stato; tutti i cittadini che volevano versare il loro contributo a favore della Chiesa nel suo complesso o delle varie chiese potevano rivolgersi allo Stato perchè riscuotesse un'addizionale. Non si doveva però parlare dell'8 per mille detratto dalle imposte; si doveva stabilire un'addizionale

sulle imposte da versare a favore della Chiesa che si voleva in questo modo dotare di determinate risorse. Con il sistema della detrazione i 2 milioni sono detraibili dal *plafond* impositivo.

Badate, cari colleghi — lasciatemi fare questa osservazione — si tratta di una formula che favorisce gli alti redditi. Infatti gli alti redditi sono soggetti ad aliquote molto elevate che superano il 50 per cento e così il 50 per cento lo risparmiano. Quelli, invece, che hanno redditi più bassi pagano il 70 e, in alcuni casi, probabilmente anche l'80 per cento di quello che vogliono versare alla Chiesa.

Non insisto sulla storia dello 0,8 per cento e del fatto che coloro che non decidono lasciano decidere agli altri: siamo fuori da ogni ragione seria. Non è vero che poi in sostanza sia la volontà dei cittadini che finisce con il finanziare la Chiesa; no: è la volontà di una parte dei cittadini cui si somma il fatto che altri non hanno espresso una scelta o hanno rifiutato di fare una scelta. Personalmente mi trovo in grave imbarazzo perchè non ho nessuna ragione per dire che l'8 per mille della mia IRPEF debba andare allo Stato per i quattro motivi elencati nella legge. Torniamo forse alle tasse medioevali? Siamo tornati al Medioevo? Ad una tassa speciale? Ad un'imposta di scopo? Lo Stato fa quello che deve fare in fatto di beni culturali, in fatto di profughi, in fatto di assistenza, in fatto di fame nel mondo con i fondi normali di bilancio e saremo noi Parlamento a deciderlo responsabilmente, noi che abbiamo il quadro generale delle disponibilità e delle erogazioni di risorse che riteniamo necessarie.

Lasciatemi dire che vi sono evidenti nel testo al nostro esame residui di giurisdizionalismo e di integralismo. Certo, non siamo all'epoca di Giuseppe II, nè alle contese su chi deve nominare o no il vescovo conte; però c'è una forma moderna di giurisdizionalismo e quando decidiamo in una legge dello Stato che un terzo dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero deve essere eletto in un certo modo, facciamo del giurisdizionalismo. Ma ci sono altri venti articoli in cui si

richiama il fatto che una certa decisione della Commissione episcopale o dell'Istituto per il sostentamento del clero o di altre forme organizzative è valida se c'è il consenso dell'autorità superiore, ovvero se c'è il consenso della Santa Sede. Questo è giurisdizionalismo bello e buono; è l'incontro tra i vertici dello Stato e della Chiesa tendenti a sostenersi a vicenda: io sostengo i vertici della Chiesa dando loro nella legge dello Stato italiano questi riconoscimenti ed io Chiesa sostengo te perchè, in qualche misura, doto lo Stato di un consenso che può provenire da strati che magari con lo Stato o con quella determinata maggioranza che attualmente governa ritenevano di non avere ragioni di consenso.

Ci sono residui di integralismo perchè la discriminazione rispetto alle altre chiese per quanto riguarda i finanziamenti rappresenta un evidente fatto integralistico. Non solo avremmo dovuto dirlo noi parlamentari come lo sto dicendo io, ma la stessa Chiesa avrebbe dovuto avvertire la difficoltà in cui si andava a mettere chiedendo una norma a suo esclusivo vantaggio che non riflettesse il principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento di tutte le religioni ed il principio dell'ecumenismo, così vigorosamente affermato dal Concilio Vaticano II.

Non è vero quanto affermato dal sottosegretario Amato che la legge ha tutte le coperture. La legge prevede una serie di spese per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 che non sono coperte. Ebbene la legge, così come ha previsto le spese, avrebbe dovuto prevedere la copertura. In proposito l'articolo 81 della Costituzione è categorico. Se ne sono date venti interpretazioni, ma la sua lettera è di una chiarezza esemplare: «Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte». Da qui non si scappa. La norma è lapidaria. Qui, invece, al solito, non avete badato alla copertura. Vi siete cacciati in un pasticcio tale dicendo che la legge non era emendabile, che non si poteva aggiungere nulla ai 75 articoli varati dalla Commissione se non quello che Craxi e Casaroli avevano concordato tra di loro e non avete neppure potuto aggiungere un articolo che, ad esempio, dicesse che si fa ricorso alla legge finanziaria

per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione di questa legge. Non l'avete potuto fare perchè è sbagliata la strada sulla quale vi siete messi e questo è l'argomento forse di maggiore rilievo su cui vorrei richiamare ancora la vostra attenzione. Non entrerò nei dettagli: il senatore La Valle ha parlato su questo argomento per un'ora dicendo tutto quello che c'è da dire e io posso limitarmi solo a riepilogare alcune delle questioni più importanti e magari a dare qualche risposta alle osservazioni che sono state fatte.

Il sottosegretario Amato ha detto che si tratta di un complesso sub-concordatario: non ha detto a concordatario, fuori del Concordato, ha detto «sub». Ora «sub» può significare subordinato, quindi degradato come livello di consistenza della legge (scusate se non uso sempre termini strettamente giuridici), ma può significare anche subordinato nel senso che «dipende da»: e dipende, eccome se dipende! Senatore Jannelli, vuole proprio che le dica perchè si è arrivati a questo pasticcio? Ho detto che non è vero che questo è il punto di incontro di una volontà politica giuridicamente corretta presentata in forme ineccepibili. Il sottosegretario Amato, bravo com'è, questa mattina stava quasi per convincere qualcuno di noi che aveva effettivamente ragione, ma non è affatto così e sono sufficienti le poche osservazioni che ho fatto per smontare tutte le sue argomentazioni.

Le ragioni sono politiche. In realtà questo complesso si va a collocare là dove si sono coagulate le spinte contraddittorie che stanno all'interno del Governo contornate con quelle della Chiesa. C'era qualche laico nel Governo che voleva la foglia di fico, diciamocelo francamente.

VALITUTTI. Ne faccia il nome.

ANDERLINI. Non è un socialista. Forattini lo disegna di solito molto grasso. L'ordine del giorno che dice che le future intese, visto che ormai l'operazione di rinnovo del Concordato è conclusa, devono prescindere dall'articolo 7, l'onorevole Amato non lo ha accettato, lo ha fatto respingere dalla mag-

gioranza. Quindi anche le future intese rischiano di rientrare nell'ambito concordatario. E noi che pensavamo a un Concordato snellito, moderno, di pochi articoli, ci troviamo di fronte a 75 articoli e probabilmente a chissà quanti altri, innestati al secondo comma dell'articolo 7.

Se i laici del Governo continueranno ad insistere nel ritenerlo non concordatario c'è il rischio di un conflitto serio con la Chiesa — anche questo dobbiamo metterlo in conto — perchè la Chiesa continua nei fatti a ritenerlo subordinato al secondo comma dell'articolo 7. Quindi il tutto è giuridicamente pasticciato e nella sua sostanza riduttivo, asfittico, grigio, povero. Pensate ai grandi principi, ai grandi valori sanciti nella nostra Costituzione, a come si sono venuti dispiegando, secondo me positivamente, nella realtà italiana di questi ultimi 40 anni, a come l'Italia di oggi è profondamente cambiata rispetto all'Italia del 1948, quella che approvò l'articolo 7. A volte sono in polemica anche con i miei colleghi quando do questi giudizi positivi sulla democrazia italiana. Il fatto è che io credo alle radici popolari di questa democrazia e sarà difficile scalzarla per chiunque voglia tentare di farlo: ci hanno provato in tanti e non ci sono riusciti. Ciò non significa che questa democrazia non abbia le sue debolezze, i suoi punti neri, le sue ammaccature, a volte cammina su una gamba sola, anche su questo non ho dubbi. Tuttavia credo nel valore profondamente innovativo nella vita di un popolo come il nostro di questi 40 anni di sviluppo della democrazia italiana che nasce dalla Costituzione, che nasce dalla Resistenza. Così come penso ai grandi valori del Concilio Vaticano II. Ho vissuto gli anni del Concilio Vaticano II accanto a Lelio Basso il quale era radicalmente non credente, era un marxista di stretta osservanza secondo alcuni. Nonostante ciò egli fu forse uno dei più meravigliati rispetto ad alcune grandi novità del Concilio Vaticano II, ad alcune grandi affermazioni che sono state fatte.

Dove sono andati a finire questi grandi valori? In un piccolo intrallazzo riduttivo, pasticciato, che porta il nome — lasciatemelo dire — di un papa che non è Giovanni

XXIII, che tende a ridurre la spinta di rinnovamento del Vaticano II, se non addirittura alla restaurazione. Qualcuno lo ha accusato di questo, io non voglio far mia questa affermazione. Certo ha una visione riduttiva dei grandi slanci di rinnovamento del Vaticano II. E Craxi, con il suo Governo, si è presentato anche lui come uno che tenta di ridurre i grandi valori morali, reali, pratici della vita quotidiana che sono nella Costituzione italiana e nello spirito che ne ha animato il trasferimento nella realtà del nostro popolo.

Due vertici che si incontrano al più basso livello, un brutto pasticcio che può nuocere allo sviluppo della democrazia italiana e che non gioverà allo sviluppo della Chiesa nelle sue premesse fondamentali di rinnovamento. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCLAVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia sarà una breve dichiarazione di voto per dire che la materia trattata dal disegno di legge in esame è complessa e controversa. Lo dimostrano i decenni impiegati per discuterla e approvarla. Personalmente sono favorevole ed esprimo anche il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico.

CHIARANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CHIARANTE. Signor Presidente, colleghi senatori, voglio sottolineare subito che il voto favorevole che il Gruppo comunista esprime al termine di questo dibattito è un voto che riguarda, ancor prima che i particolari contenuti di questo provvedimento, il significato complessivo della vicenda che, con l'approvazione di questo atto, giunge ora a completamento, cioè la revisione della legislazione ecclesiastica per quel che riguarda i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa

cattolica. Trattasi di una revisione che ha avuto il suo momento centrale nella lunga trattativa, nel dibattito politico e giuridico, nell'approvazione del nuovo testo del Concordato, ma che trova ora un punto terminale per le ragioni che ben conosciamo: per il rinvio previsto a proposito della disciplina dei beni ecclesiastici nell'articolo del Concordato, per l'autorizzazione alla ratifica del protocollo che abbiamo già espresso e per l'approvazione del provvedimento legislativo che riguarda la disciplina dei beni e degli enti ecclesiastici.

È stato detto altre volte, e senza dubbio con ragione, che questa revisione complessiva della legislazione ecclesiastica è stata ed è un fatto che ha una rilevanza storica. A confermarlo non c'è solo la grande importanza della materia affrontata in questa legislazione, ma il fatto stesso che ci sono voluti 40 anni per giungere al varo del nuovo Concordato che sostituisce quello del 1929 e ancor più, in un certo senso, il fatto che gran parte dei problemi che sono affrontati e disciplinati con il provvedimento che stiamo ora per approvare in via definitiva sono problemi che risalgono all'epoca della formazione dello Stato unitario, che non trovarono allora una compiuta disciplina, al di là di quello che era previsto nella legge delle guarantee, che anche al momento dell'approvazione dei Patti lateranensi non trovarono ulteriore definizione, e non casualmente, dato anche il carattere di quei Patti, se non con le norme sul supplemento di congrua, e che trovano ora una più compiuta normativa nel provvedimento che è sottoposto al voto del Senato.

Si è trattato, dunque, di una vicenda che non solo ha una rilevanza storica ma che è stata particolarmente complessa nel cammino che è stato percorso e non senza contrasti ed ostacoli e con il forte rilievo che hanno avuto nello sviluppo di questo dibattito la discussione che a più riprese si è svolta in Parlamento e gli orientamenti che esso ha espresso in relazione all'azione che doveva svolgere il Governo e per la trattativa che esso doveva condurre con la Santa Sede a proposito del Concordato e poi a proposito della disciplina dei beni e degli enti ecclesiastici.

Nel ricordare la rilevanza di questi temi e il contributo che abbiamo dato noi comunisti al dibattito che in più riprese si è svolto in questo e nell'altro ramo del Parlamento, voglio sottolineare in questa sede che noi non attribuiamo e non abbiamo mai attribuito un valore di principio alla scelta di un rapporto di tipo concordatario rispetto ad altri rapporti. Sappiamo che questi ultimi sono possibili, che possono essere valide altre soluzioni e rispettiamo pienamente l'orientamento di coloro, sia laici sia cattolici, che in questo dibattito hanno sostenuto la maggior validità di una soluzione di tipo separatista. È con profonda convinzione che noi abbiamo operato e dato il nostro contributo per giungere prima al varo di un nuovo Concordato e poi a una revisione complessiva della legislazione ecclesiastica muovendoci in base ad un'ispirazione che non è nuova nel nostro partito. Ricordo che già nel momento della costituzione del nostro partito, ancor prima della sua nascita ufficiale, Gramsci sottolineò sull'«Ordine Nuovo», in polemica con gli orientamenti del Partito socialista dell'epoca, che la questione vaticana nel nostro paese aveva un rilievo storico e poneva l'esigenza che come lo Stato borghese aveva trovato un suo punto di composizione con la presenza della questione vaticana, analogamente il movimento operaio doveva trovare questo punto di composizione. È su una linea di coerenza con questa ispirazione che noi ci siamo mossi in questi 40 anni di vita democratica per giungere ad una soluzione che superasse le caratteristiche negative dei rapporti pattizi del 1929 e regolasse i rapporti tra lo Stato e la Chiesa nel pieno rispetto dei principi della Costituzione, cioè di quei principi che riguardano la parità tra i cittadini, credenti o non credenti, e la parità tra le diverse confessioni religiose, eliminando in tal modo ogni rapporto di tipo privilegiato qual era quello sancito nel Concordato del 1929. È questo il passo storico in avanti che è stato compiuto ed in rapporto al quale noi giudichiamo anche il provvedimento legislativo sul quale ci apprestiamo a dare il voto definitivo.

Noi non nascondiamo — lo ha detto anche il collega Bufalini nel dibattito conclusivo sul Concordato in quest'Aula del Parlamento

— quegli aspetti che non ci convincono e i motivi di perplessità a proposito di questa o di quella soluzione, e questo discorso si può estendere anche a questo provvedimento. Non nascondiamo, soprattutto, la critica al Governo per quella trattativa ulteriore condotta oltre gli orientamenti fissati nel dibattito parlamentare e al di là di quell'impegno di consultazione permanente del Parlamento su tutta la materia riguardante le linee di fondo da seguire in questa revisione della legislazione ecclesiastica. Tuttavia, anche con questa riserva e con le altre osservazioni esposte in modo molto argomentato dalla collega Tedesco Tatò, riteniamo positivi i principi fondamentali a cui si ispira questo provvedimento legislativo.

L'aspetto che riteniamo maggiormente positivo è che si passa da un finanziamento dello Stato, imposto sostanzialmente a tutti i cittadini, qual'era di fatto il vecchio meccanismo, a forme di finanziamento che invece sono fondate sulla scelta e sulla volontà dei singoli cittadini e quindi viene ammessa la possibilità di opzione tra la destinazione alla Chiesa cattolica e quella ai fini dello Stato che ritengo siano meritevoli di ottenere il consenso da parte dei cittadini. Si tratta di un meccanismo che preferiamo anche perchè lo giudichiamo più facilmente estensibile ad altre confessioni religiose e ci auguriamo che ciò possa accadere, ogni volta che se ne presentino le condizioni, nel quadro delle intese che sono in discussione con altre confessioni presenti nel nostro paese.

Così pure ci sembra positiva la normativa che pone la disciplina degli enti ecclesiastici, soprattutto per quello che riguarda la duplice garanzia che attraverso questa normativa si è cercato di assicurare: la garanzia che viene data alla Chiesa della concessione della personalità giuridica a tutti quegli enti che strutturalmente, istituzionalmente hanno fini di religione e di culto e, dall'altra parte, la chiara garanzia della distinzione fra le attività di religione e di culto e quelle, anche svolte da enti ecclesiastici, che non hanno tali caratteristiche, che vengono esplicitamente elencate e definite nel quadro di questa normativa e che devono sottostare pienamente — come è giusto — alla legislazione civile dello Stato in totale parità con analoghe

attività svolte da altri enti o da singole persone. Questi due principi mi pare siano fondamentali nell'ordinamento posto dal disegno di legge in esame. Quindi, al di là della riserva che abbiamo espresso circa la procedura seguita dal Governo, crediamo che non possa mancare da parte nostra l'assenso al provvedimento in esame.

Voglio concludere questa breve dichiarazione di voto con due considerazioni.

La prima riguarda il fatto che il principio fondamentale che sta alla base di questa revisione della legislazione ecclesiastica è il principio del pieno rispetto della reciproca sovranità, ciascuno nella propria sfera, dello Stato e della Chiesa. Noi ci auguriamo profondamente che nulla turbi tale rapporto e per questo ci preoccupano certi fatti che si sono verificati.

Intendiamoci, non vogliamo certamente contestare il diritto, che è proprio della Chiesa, delle sue organizzazioni e dei cattolici, di esprimere orientamenti sui diversi temi che sono presenti nella vita civile, sociale e culturale del paese. Siamo preoccupati, però, quando emergono posizioni di tipo integralista, che tendono a riprodurre una frattura tra credenti e non credenti che pensiamo non giovi allo sviluppo della vita civile e democratica del paese. Ci preoccupa quanto è accaduto in passato e che, di recente, si è ripetuto, cioè il fatto che ci sia stato, da parte di autorità ecclesiastiche, un invito diretto riguardante l'espressione di voto dei cittadini, cosa che invece ci sembra superi questo reciproco rispetto delle sfere di sovranità che deve garantire l'impostazione essenziale della nuova legislazione ecclesiastica, fondata, appunto, sul riconoscimento della piena e reciproca autonomia dello Stato e della Chiesa.

La seconda considerazione — e concludo — si basa sull'auspicio che questa revisione della legislazione ecclesiastica riguardante i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica favorisca e acceleri anche il processo di revisione, che è già cominciato per quel che concerne la Chiesa valdese e metodista, relativamente a tutte le altre confessioni religiose che sono presenti nel nostro paese. In particolare auspicio che si giunga rapidamente alla conclusione delle intese per

le confessioni con le quali già è avviata una trattativa, come è il caso della Comunità israelitica o delle Chiese avventiste dei pentecostali, e con le altre che si trovino nelle condizioni per giungere alla stipulazione dell'intesa prevista dall'articolo 8 della Costituzione.

Auspico inoltre che si giunga al più presto al varo di una legge di principi riguardante la presenza delle diverse confessioni religiose nel nostro paese che superi radicalmente la vecchia legge di ispirazione fascista sui culti ammessi, che rappresenta una vergogna che deve essere radicalmente eliminata dalla legislazione del nostro paese per giungere ad un pieno riconoscimento della libertà e della parità dei cittadini.

Si tratta, anche a questo riguardo, di un atto doveroso di completamento della legislazione ecclesiastica nello Stato italiano per giungere ad una piena armonizzazione di questa legislazione con i principi che sono sanciti nella nostra Costituzione, per giungere cioè ad una normativa che riconosca per tutti la piena parità di diritti, quale che sia la confessione religiosa seguita, che riconosca la piena parità tra credenti e non credenti, la completa uguaglianza tra cittadini e ponga fine a disuguaglianze che sono ancora rimaste, che hanno mantenuto in piedi anche forme ed aspetti di antiche ed odiose discriminazioni, che anche in un passato recente hanno rappresentato una grave infrazione rispetto ai diritti di libertà e di parità tra i cittadini che sono essenziali per la Costituzione.

È questo l'augurio che formuliamo a conclusione della espressione del voto favorevole che ci accingiamo a dare su questo provvedimento, un augurio che è fondato sul riconoscimento che ogni passo avanti nella concreta affermazione dei diritti delle minoranze è un passo avanti per uno sviluppo più completo della democrazia del paese.

Anche per questo noi votiamo a favore, nella convinzione che questo voto sia un momento di quella revisione legislativa più complessiva che è diretta ad affermare pienamente i principi fondamentali di libertà e di uguaglianza tra tutti i cittadini. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, per singolari circostanze è toccato al Senato, che aveva dato avvio alla fase conclusiva della vicenda concordataria, approvando il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo di Villa Madama, di definire il complesso degli atti di revisione del Concordato lateranense, votando oggi l'autorizzazione alla ratifica del protocollo di approvazione delle norme sugli enti ed i beni ecclesiastici firmato il 15 novembre 1984. Il voto del Senato ha chiuso dunque sul piano normativo una procedura complessa, una lunga stagione di negoziato e di dibattiti parlamentari, un itinerario, quello della revisione del Concordato lateranense, prefigurato dalla Democrazia Cristiana sin dall'Assemblea costituente, nel momento in cui si dava protezione costituzionale ai Patti lateranensi e alle loro future modificazioni bilateralmente accettate.

Ecco dunque una importante attuazione della Costituzione, e specificamente dell'articolo 7, nel cui ambito anche oggi ci muoviamo con l'approvazione di norme bilateralmente negoziate e convenute. La nuova disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici e gli interventi finanziari dello Stato, soprattutto il nuovo sistema di sostentamento del clero, introducono innovazioni in linea con il principio di distinzione delle competenze, ma di collaborazione piena e leale nel coordinamento di tali competenze; principio che caratterizza nel nostro paese, in un contesto di democrazia pluralista, le relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Le norme negoziate ed elaborate dalla Commissione paritetica, fatte oggetto del protocollo del 15 novembre, danno sostanza alle previsioni di principio già contenute nell'accordo di Villa Madama, nella cui linea vanno pertanto lette ed interpretate. Attraverso le articolazioni proprie della costituzione gerarchica della Chiesa, attraverso gli istituti religiosi, le associazioni di fedeli e le

fondazioni ecclesiastiche, si sviluppa quella missione pastorale, educativa e caritativa di evangelizzazione e di santificazione, il cui libero svolgimento è riconosciuto ed assicurato dall'articolo 2 dell'accordo di Villa Madama.

In questa prospettiva il riconoscimento degli enti ecclesiastici, anche per le finalità caritative e le attività educative che ad essi sono proprie, si pone come adempimento di un impegno concordatario. Non accettiamo pertanto indebite letture restrittive delle finalità di religione e di culto, nè speciali limitazioni all'esplicazione delle attività degli enti ecclesiastici svolte in funzione delle finalità loro proprie, restrizioni e limitazioni che si porrebbero tra l'altro in contrasto con le garanzie assicurate dall'articolo 20, senatore Anderlini, della Costituzione. Ne possiamo fare a meno di ricordare che dall'attività di tali enti, nel solco di una tradizione secolare nel nostro paese con opere vive e vitali nella società, quasi sempre al servizio dei più deboli, si sviluppa quella collaborazione per la promozione dell'uomo posta a base dell'accordo di revisione del Concordato (articolo 1).

La linea di tendenza che le nuove norme segnano è duplice: quella del pieno riconoscimento delle peculiarità di struttura, di funzione, di finalità proprie degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e quella, inoltre, del superamento di vecchie restrizioni e di anacronistici privilegi. L'iscrizione degli enti ecclesiastici nel registro delle persone giuridiche consentirà di dare certezza e conoscibilità, a piena tutela dell'affidamento di chi con essi negozia, dei poteri di rappresentanza e dei controlli canonici ai quali gli enti stessi sono sottoposti, ma non dovrà costituire strumento di inammissibile schedatura o di censimento non previsto per le altre persone giuridiche.

La tradizionale assimilazione degli enti ecclesiastici agli enti di istruzione e di beneficenza, che trova ribadita espressione e garanzia concordataria (articolo 7, n. 3, dell'accordo di Villa Madama), determina, come ha precisato la Commissione paritetica nel predisporre la nuova disciplina, che le attività diverse da quelle di religione o di culto

svolte da enti ecclesiastici sono equiparate a quelle della stessa natura svolte da enti aventi fini di beneficenza e di istruzione.

Si è così convenuto che solo la legislazione fiscale italiana variasse, senatore Anderlini, l'attuale sistema di agevolazione degli enti aventi fini di beneficenza o di istruzione, che è attinente ai profili soggettivi, considerando il carattere proprio delle diverse attività da essi svolte, la stessa variazione si estenderebbe agli enti ecclesiastici.

Anche il nuovo sistema di sostentamento del clero trova il consenso del Gruppo della Democrazia cristiana. Il superamento dei benefici ecclesiastici prefigurato dal nuovo codice di diritto canonico del 1983 e fiduciosamente accettato dalla Chiesa italiana era destinato a caducare il sistema dei supplementi di congrua, mediante i quali lo Stato ha integrato i redditi insufficienti di tali benefici. Non si trattava nè di un privilegio nè di un abuso, ma di un sistema storicamente ancorato alle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico ed alla esperienza dello Stato ottocentesco liberale e separatista. Nuove esigenze della Chiesa come dello Stato hanno indotto ad un mutamento profondo e a soluzioni articolate ed originali, pienamente in linea con i principi costituzionali, adeguate ai modelli delle democrazie più avanzate che valorizzano il ruolo e le scelte dei cittadini.

Non possiamo non rilevare come nel dibattito e anche nelle posizioni polemiche che talvolta sono state espresse all'interno e all'esterno di questa Aula ci si sia non di rado fermati ad aspetti particolari, a letture spesso inadeguate, perdendo il rilievo dell'importanza e della novità del disegno complessivo. Si è visto l'albero perdendo di vista la foresta.

Ma anche sugli aspetti particolari si deve manifestare apprezzamento. In particolare è opportuna la deducibilità dal reddito delle persone fisiche dei contributi spontaneamente offerti dai cittadini all'Istituto centrale per il sostentamento del clero nel limite che è stato oggi opportunamente fissato in 2 milioni annui ma che nel tempo andrà rivalutato. Si è in presenza di un onere liberamente affrontato ed assolto dai

cittadini per la soddisfazione di un interesse religioso rispondente a loro rilevanti esigenze e costituzionalmente apprezzabile. Non si vede, come, proprio rimanendo nel sistema fiscale attuale, questo non debba dar luogo, come per molteplici altre evenienze, a deducibilità dal reddito.

Pure da apprezzare è la destinazione di una limitata quota (8 per mille) del gettito dell'imposta personale sul reddito secondo le scelte liberamente espresse dai cittadini con la possibilità, rimessa alla loro libera opzione, di indirizzare le risorse ad un fondo statale per finalità sociali ed umanitarie, o, alternativamente, ad un fondo ecclesiastico per finalità caritative e religiose.

È la prima volta che i cittadini concorrono a determinare la destinazione di spesa di imposte da essi pagate e questo ha un non irrilevante valore anche nel rapporto tra cittadini e istituzioni. Il sistema è stato prefigurato per operare indipendentemente dall'appartenenza confessionale giacchè le scelte che i cittadini esprimono annualmente, sempre modificabili, non sono fondate sulla loro fede religiosa. Garantendosi anche la possibilità di non scegliere, senza per questo devitalizzare la funzionalità di un sistema che non è basato sull'appartenenza confessionale, non si dà neppure luogo ad alcun censimento religioso o indagine sulla fede religiosa dei contribuenti. Il nuovo sistema di sostentamento del clero imporrà una complessiva riorganizzazione delle strutture patrimoniali della Chiesa, e con una adeguata informazione e formazione, stimolerà un più vivo senso della comunità anche nell'ambito ecclesiale.

Il Gruppo democratico-cristiano è convinto che i cittadini sapranno fare con maturità ed equilibrio la loro parte, e non mancherà al clero il sostegno delle popolazioni e la considerazione delle istituzioni per l'opera sempre svolta per il bene del paese, anche nei momenti più difficili e drammatici della vita nazionale.

Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo democratico-cristiano non posso non rilevare che se sul piano normativo si chiude una vicenda complessa che ha visto maturare nelle forze politiche le aggregazioni di

un crescente consenso su posizioni culturali e politiche da sempre sostenute con convinzione dalla Democrazia cristiana, sul piano dell'esperienza e della vita del paese si apre un nuovo periodo di collaborazione tra Stato e Chiesa, tra istituzioni religiose e istituzioni civili ricco di opportunità e di fermenti negli spazi assicurati da un'effettiva libertà. Siamo dunque in presenza non di atti che sanciscono una pace religiosa raggiunta all'esito di un conflitto, ma di atti che senza antagonismo tendono a sviluppare la crescita della società civile e della società religiosa in un'operosa collaborazione a servizio dell'uomo e per il bene del paese. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

PRESIDENTE. Il senatore Baiardi ha aggiunto la propria firma all'interpellanza n. 2-00316, del senatore Margheri.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ROSSI, *segretario*:

CONSOLI, LOTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se gli risulta che il 6 maggio 1985 è stato inaugurato a Martina Franca (TA) l'ufficio postale Martina-3 in contrada Motolese;

se ritiene che la città di Martina Franca faccia parte del territorio della Repubblica e che il servizio postale sia esercitato dall'Amministrazione sotto la sua giurisdizione, se è vero che l'inaugurazione di detto ufficio si è svolta con l'edificio pavesato da 5 bandiere del partito della Democrazia cristiana e senza alcuna bandiera tricolore e che, benchè fossero presenti il direttore compartimentale

e quello provinciale dell'Azienda postale, hanno tenuto discorsi soltanto il segretario comunale della DC, il quale non ha alcun incarico istituzionale, il sindaco democristiano ed un parlamentare della DC che allo stato non risulta abbia incarichi di Governo;

se non intende censurare tale vergognoso episodio ed assumere i necessari provvedimenti nei confronti di coloro che hanno consentito di usare a fini elettoralistici l'Azienda postale.

(3-00911)

FIOCCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — (Già 4-01894).

(3-00912)

SCEVAROLLI, CASTIGLIONE, BUFFONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Considerato che le nuove norme emanate in materia di adempimenti fiscali rendono più complessa la compilazione della denuncia dei redditi per alcune categorie di contribuenti, i cui nuovi recenti obblighi contabili sono ancora in fase di adattamento, gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non ritenga di posticipare il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative ai soggetti interessati al nuovo regime.

(3-00913)

FABBRI, SCEVAROLLI, BUFFONI, CASTIGLIONE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere come si giustifichi la ipotizzata vendita dei complessi aziendali della SME-Sidalm al gruppo Buitoni-De Benedetti; infatti, l'opportunità e la convenienza dell'operazione, nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di tutela dell'interesse pubblico, appaiono almeno meritevoli di chiarimento se si tiene conto di queste obiettive circostanze:

1) la cessione avverrebbe sulla base di una trattativa privata di cui si è avuta notizia dopo la sua conclusione, senza che, pur trattandosi di beni pubblici, sia stata promossa alcuna forma di licitazione, tale da provocare il confronto con altri eventuali of-

ferte; inoltre, l'accordo è avvenuto in violazione del protocollo d'intesa IRI-sindacati;

2) il prezzo pattuito, sulla base di una valutazione imparziale di autorevoli esperti, è stato ritenuto notevolmente inferiore a quello di mercato, sia in relazione ai valori e alla consistenza del patrimonio oggetto della transazione, sia perchè — secondo notizie di stampa mai smentite — il compratore troverà nelle casse dell'azienda GS, che fa parte dei cespiti venduti, una somma rilevante, tale da consentirgli di pagare a se stesso buona parte del prezzo; l'acquirente, per di più, incasserà anche la non trascurabile sopravvenienza attiva costituita dal residuo prezzo della vendita della Star al gruppo Fossati;

3) la fuoriuscita dell'impresa pubblica dal settore alimentare appare perlomeno discutibile e contraddetta dalla permanenza pubblica nel comparto attraverso la SOPAL e l'EFIM; la decisione di procedere allo smantellamento, trattandosi di una scelta di politica economica, spetta comunque all'autorità politica.

Si chiede, altresì, di conoscere perchè non venga neppure ipotizzata una partecipazione pubblica di minoranza.

(3-00914)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BEORCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che il 4 maggio 1985 il Ministro ha inaugurato con solenne cerimonia il tratto Carnia-Chiusaforte dell'autostrada Udine-Tarvisio e che il giorno successivo la società concessionaria ha aumentato del 40 per cento il pedaggio del tratto Udine-Carnia;

che tale aumento è probabilmente motivato dalla mancata installazione di un casello a Chiusaforte e che, pertanto, non è soggetto a pedaggio l'utente che transiti sull'autostrada da tale località soltanto fino a Carnia e viceversa;

che l'aumento del pedaggio penalizza fortemente gli abitanti della zona montana della Carnia che debbono recarsi ad Udine per i più diversi motivi e che non traggono

nessun vantaggio dalla libera circolazione sul tratto Carnia-Chiusaforte;

che l'autostrada Udine-Tarvisio, oltre a svolgere un'importante funzione di collegamento internazionale, deve anche favorire il traffico interno, evitando, o comunque riducendo, un isolamento che, anche per la costruzione dell'autostrada stessa, può divenire ancor più pregiudizievole per le condizioni di vita civile ed economica di quella zona montana;

che l'aumento del pedaggio in un tratto autostradale già da tempo in esercizio e molto frequentato dagli utenti locali ha suscitato le giuste proteste delle istituzioni locali, dei privati cittadini e degli operatori economici, si chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga di intervenire urgentemente affinché sia revocato l'aumento e sia eventualmente allestito un casello, anche provvisorio, a Chiusaforte;

quali progetti si stiano elaborando per il migliore raccordo fra l'autostrada e la viabilità ordinaria e per dotare l'autostrada di strutture ed aree idonee a valorizzare sotto ogni aspetto tutta la zona interessata.

021-S

(4-01898)

ARGAN, GIUSTINELLI, GROSSI, COMASTRI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che dal 6 al 9 giugno 1985, nel comune di Giove, in provincia di Terni, sarà messo in vendita il castello Farnese, attualmente di proprietà dei conti Acquarone, insieme a centinaia di quadri, numerosi arazzi fiamminghi del XVII secolo, sculture di marmo, un'armeria di oltre 250 pezzi, mobili e oggetti di arredamento e antiquariato;

se ciò non configuri un grave pericolo di dispersione di un ingente patrimonio d'arte — per un complesso di 2.500 pezzi — che, secondo alcuni esperti, costituirebbe la più importante vendita di antiquariato degli ultimi 40 anni in Italia, per un valore di alcuni miliardi;

se la messa all'asta dell'imponente castello, risalente al XII secolo, non debba essere impedita, attraverso il diretto intervento dello Stato per acquisirne la proprietà, nel

quadro di una scelta volta alla pubblicizzazione di un complesso di beni di grande valore storico ed artistico e alla creazione di una istituzione culturale che potrebbe assolvere ad un ruolo di fondamentale importanza per tutta la bassa valle del Tevere.

(4-01899)

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che in alcuni centri storici della provincia di Bari si assiste impotenti all'abbandono e al degrado dei beni culturali di interesse architettonico e storico, come la pregevole Grotta di San Michele, chiusa al pubblico da diversi anni, il Palazzo Orsini e la Cattedrale di Gravina, il Palazzo del Principe prospiciente la piazza centrale del comune di Palo del Colle, il nobilissimo Castello di Sannicandro e la Cattedrale di Acquaviva delle Fonti, monumento romanico di grande pregio;

che si registra una colpevole disattenzione non solo dello Stato, ma della stessa Regione Puglia, di fronte alle pressanti e reiterate richieste, da parte della competente Soprintendenza e dei comuni interessati, di adeguati finanziamenti per attuare progetti di consolidamento, di restauro e di manutenzione straordinaria, allo scopo di arrestare lo stato di degrado dei monumenti citati, riportandoli all'antico splendore e alla fruizione delle comunità e degli studiosi italiani e stranieri;

che la valorizzazione dei beni culturali, nell'ambito di un piano generale di recupero dei centri storici, può divenire una componente essenziale di rivitalizzazione degli stessi e uno stimolo a suscitare interessi culturali, turistici ed economici,

gli interroganti chiedono di conoscere quali concrete, tempestive iniziative il Ministro intenda adottare o promuovere per avviare organici interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale.

(4-01900)

ULIANICH, MILANI Eliseo, FIORI. — *Al Ministro della difesa ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

quale sia l'attuale grado di efficienza e di operatività dell'arsenale militare di Napo-

li, quali siano le attività prevalenti dell'arsenale stesso e quali le prospettive per il futuro, anche sul piano occupazionale e del rinnovamento delle strutture e delle tecnologie;

se, in particolare, sia razionale l'utilizzo dell'arsenale di Napoli per l'opera di assistenza, manutenzione e riparazione di mezzi bellici in larga parte impiegati (e quindi normalmente stazionati) nelle regioni nord-orientali del Paese e se, pertanto, non sia ipotizzabile una diversa utilizzazione degli impianti e della mano d'opera locale per l'allestimento, la manutenzione e le riparazioni delle attrezzature necessarie per i reparti operativi e mobili da adibire al concorso della protezione civile di cui al capitolo 4071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nel rispetto dei compiti d'istituto delle Forze armate indicati dalla legge 11 luglio 1978, n. 382.

(4-01901)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

n. 3-00908, dei senatori Boldrini ed altri, sulle affermazioni fatte da un ex capo di Stato maggiore della Difesa nel corso di una conferenza;

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

n. 3-00914, dei senatori Fabbri ed altri, sulla ipotizzata vendita della SME-Sidalm al gruppo Buitoni-De Benedetti;

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

n. 3-00912, del senatore Fiocchi, e n. 3-00913, dei senatori Scevarolli ed altri, sul rinvio del termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 21 maggio 1985

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, venerdì 17 maggio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 21 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (1000).

Accordi internazionali sottoposti a ratifica:

1. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con Protocollo d'accordo e Scambio di note in pari data (1063) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983 (1065) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982 (1056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Malaysia per evitare le doppie impostazione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo e Scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984 (1115).

5. Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XXI della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983 (1113).

6. Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982 (1064) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983 (1047).

8. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con scambio di lettere, firmato a Roma il 13 dicembre 1983 (1220) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra l'Italia e l'AIEA per la modifica dell'Annesso I dell'Accordo di sede relativo al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 3 e il 30 maggio 1983 (1048).

10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Allegato allo statuto della scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea, con Allegato e Protocollo, firmati a Lussemburgo l'11 aprile 1984 (1135).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari